

REGOLAMENTO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

A.T.O. DI CALTANISSETTA

Indice

ALLEGATI.....	5
CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
Articolo 1.- Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.....	6
Articolo 2.- Titolarità e Prestazione del Servizio.....	6
Articolo 3.- Il Gestore del S.I.I.....	6
Articolo 4.- Il cliente.....	6
Articolo 5.- Competenze del servizio.....	7
Articolo 6.- Elementi materiali del servizio.....	7
Articolo 7.- Condizioni di base della prestazione del servizio. Regolarità e Interruzioni.....	10
Articolo 8. Diritti del Cliente o Utente.....	11
Articolo 9.- Obblighi del Cliente.....	12
Articolo 10.- Diritti del Gestore del Servizio.....	14
Articolo 11.- Obblighi del Gestore del Servizio.....	14
CAPITOLO II. DEI CONTRATTI.....	17
Articolo 12.- Contratti di fornitura.....	17
Articolo 13.- Autorizzazioni allo scarico.....	18
1. Per l'autorizzazione degli scarichi "domestici/civili" valgono i seguenti principi:.....	18
Articolo 14.- Natura e forma dei contratti.....	21
Articolo 15.- Formalizzazione dei contratti.....	23
Articolo 16.- Autorizzazione della proprietà.....	25
Articolo 17.- Modifiche del contratto.....	25
Articolo 18.- Cessione del contratto.....	25
Articolo 19.- Cambio di titolarità.....	25
Articolo 20.- Voltura a titolo gratuito.....	26
Articolo 21- Durata dei contratti di fornitura e di autorizzazione agli scarichi.....	27
Articolo 22- Rescissione del contratto di fornitura e dell'autorizzazione.....	27
CAPITOLO III. DEGLI USI DELL'ACQUA E/O DELLA RETE FOGNARIA.....	28
Articolo 23.- Del carattere obbligatorio dei servizi.....	28
Articolo 24.- Tipi di fornitura e scarichi.....	28
Articolo 25.- Priorità di fornitura.....	29
CAPITOLO IV. DEGLI ALLACCIAMENTI E DEGLI IMPIANTI DEI CLIENTI.....	30
Articolo 26.- L'allacciamento.....	30
Articolo 27.- Caratteristiche dell'allacciamento.....	32
Articolo 28.- Allacciamento antincendio e idranti.....	32
Articolo 29.- Allacciamenti per cantieri.....	33

Articolo 30.- Allacciamenti per alloggi, locali commerciali e industrie.....	34
Articolo 31.- Allacciamento di divisione.....	34
Articolo 32.- Manutenzione dell'allacciamento.....	34
Articolo 33.- Diritti di aggancio o connessione di allacciamento.....	35
Articolo 34.- Messa in carica dell'allacciamento.....	36
Articolo 35.- Allacciamento in disuso.....	36
Articolo 36.- Impianti interni.....	36
Articolo 37.- Impianti con serbatoio elevato.....	37
Articolo 38.- Sanità del Consumo.....	38
Articolo 39.- Allacciamenti per concessioni di rete esterna.....	38
CAPITOLO V. DEI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE O CONTATORI.....	40
Articolo 40.- I contatori.-.....	40
Articolo 41.- Caratteristiche del contatore.-.....	40
Articolo 42.- Posizione del contatore.....	41
Articolo 43.- Dell'uso e della conservazione dei contatori.....	42
Articolo 44.- Custodia dei contatori.....	43
Capitolo VI. DEI RAPPORTI ECONOMICI.....	44
Articolo 45.- Calcolo del consumo.....	44
Articolo 46.- Fatturazione.....	44
Articolo 47.- Tariffe.....	45
Articolo 48.- Riscossione delle fatture.....	46
CAPITOLO VII. DEL REGIME DELLE SANZIONI, SOSPENSIONE E DEFRAUDAZIONE.....	48
Articolo 49.- Infrazioni.....	48
Articolo 50.- Sanzioni.....	50
Articolo 51.- Competenza e procedimento.....	51
Articolo 52.- Cause di sospensione.....	52
Articolo 53.- Procedimento di sospensione.....	52
Articolo 54.- Fatturazione in caso di consumi irregolari o fraudolenti.....	54
Articolo 55.- Rinnovo del servizio.....	55
Articolo 56.- Risoluzione del contratto.....	55
Articolo 57.- Ritiro del dispositivo di misurazione.....	55
CAPITOLO VIII. DELLE AZIONI LEGALI, INFORMAZIONE E RECLAMI.....	56
Articolo 58.- Azioni legali.....	56
Articolo 59.- Reclami al titolare del servizio.....	56
Articolo 60.- Reclami dinanzi all'Organismo Competente.....	56
Articolo 61.- Tribunali.....	56
CAPITOLO IX. REGOLAMENTO TECNICO DEL S.I.I.....	58

Articolo 62.- Obiettivo ed ambito di applicazione.....	58
Articolo 63.- Servizio di acquedotto.....	59
Art. 63.1 .- Sistema collettivo di adduzione, regolazione e distribuzione.....	59
Art. 63.2 .- Le opere di captazione.....	59
Art. 63.3 .- Gli adduttori.....	60
Art. 63.4 .- Rete di distribuzione.....	60
Art. 63.5 .- I serbatoi.....	62
Art. 63.6 .- Allacci ed impianti interni.....	63
Art. 63.7 .- Caratteristiche tecniche degli elementi che costituiscono la rete.....	65
Art. 63.7 .1 .- Tubazioni.....	66
Art. 63.7 .2 .- Apparecchiature.....	67
Articolo 64.- Servizio di fognatura.....	68
Art. 64.1.- Reti di raccolta e condotte emissarie.....	68
Art. 64.2.- Allacci ed impianti interni.....	71
Art. 64.3.- Opere di smaltimento (scarico o riuso).....	73
Art. 64.4.- Caratteristiche degli elementi che costituiscono la rete fognaria.....	73
Art. 64.4.1.- Tubazioni.....	74
Art. 64.4.2.- Pozzetti.....	75
Articolo 65.- Servizio di depurazione	76
Art. 65.1.- Tipologia di trattamento.....	76
Art. 65.2.- Sistemi di fognatura, depurazione e smaltimento.....	76
Articolo 66.- Validità.....	78

ALLEGATI

1. REGOLAMENTO TECNICO INERENTE GLI ALLACCI IDRICI E FOGNARI

- 1.2. MODELLO DI CONTRATTO

- 1.3. ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA FORNITURA

- 1.4. TABELLA PREZZI CONTATORI

- 1.5. MODELLO RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
PER SCARICHI CIVILI (ACQUE REFLUE DOMESTICHE)

- 1.6. TABELLA TARIFFE NON PERIODICHE

CAPITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.- Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento.

In base alle competenze proprie dell'Ambito Territoriale Ottimale di Caltanissetta (ATO CL6) viene approvato il presente Regolamento che ha come oggetto l'ordinamento del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), nell'ambito territoriale e centro abitato dell'ATO CL6, e inoltre il regolamento dei rapporti tra il Gestore dei Servizi e i clienti o utenti.

Il presente Regolamento viene predisposto in applicazione alla Convenzione di Gestione che regola il rapporto tra l'ATO CL6 e il Gestore del Servizio.

Articolo 2.- Titolarità e Prestazione del Servizio.

Il S.I.I. è un servizio pubblico la cui titolarità spetta all'ATO CL6, in base al D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La titolarità degli impianti assoggettati, o che in futuro vengano assoggettati, avranno analogamente, in ogni momento, la qualifica di proprietà pubblica assoggettata a servizio pubblico.

Articolo 3.- Il Gestore del S.I.I.

Ai fini del presente Regolamento si intenderà Gestore del Servizio l'ente, la persona fisica o giuridica che lo espleti effettivamente.

Il Gestore del Servizio rappresenterà l'ATO CL6 dinanzi agli Organismi di Pubblica Amministrazione per tutte le attività relative alla fornitura d'acqua, al sistema fognario e alla depurazione inclusi all'interno della concessione, e sarà l'esecutore delle deliberazioni che verranno adottate al riguardo, salvo nei casi in cui venga esplicitamente indicato in modo diverso nel contratto.

Articolo 4.- Il cliente.

Ai fini di questo Regolamento, si intenderà per cliente qualsiasi utente (persona fisica o giuridica) che riceva, attraverso le reti del sistema idrico integrale, i servizi di fornitura di acqua, sistema fognario e/o depurazione in virtù di un contratto di fornitura e/o autorizzazione allo scarico, precedentemente stabiliti.

Il Cliente deve essere titolare del diritto d'uso dell'edificio, locale o industria, e dovrà depositare la relativa cauzione contestualmente alla formalizzazione del contratto di fornitura.

La fornitura di acqua, sistema fognario e depurazione sono di carattere pubblico e avranno diritto al loro utilizzo tutte le persone fisiche o giuridiche o enti amministrativi residenti nell'ATO CL6 che li richiedano, dopo aver rispettato i requisiti stabiliti nel presente Regolamento e nella normativa vigente, se del caso.

Articolo 5.- Competenze del servizio.

Il Gestore del servizio avrà le seguenti facoltà:

a).- Effettuare la supervisione, gestione o, se del caso, redigere i progetti di lavori di fornitura di acqua potabile, sistema fognario e/o depurazione.

b).- Informare e, se del caso, promuovere le correzioni opportune del Programma degli Interventi ai relativi piani urbanistici di sviluppo e progetti di urbanizzazione nei confronti della rete di distribuzione dell'acqua, sistema fognario e depurazione nell'area, settore, zona industriale o unità di gestione, senza che il rapporto o i suggerimenti promossi siano vincolanti per l'ATO CL6.

c).- Costruire l'insieme di impianti necessari dalle reti generali stabilite, o che vengano stabilite, fino agli edifici o immobili oggetto della fornitura a domicilio e inoltre del sistema fognario, nei termini e nelle condizioni previsti nel presente Regolamento.

d).- Il Gestore del Servizio idrico integrato dovrà essere informato preliminarmente dall'ATO CL6 o dai Comuni appartenenti all'ATO CL6, prima di acquisire nuove opere di urbanizzazione inerenti le reti di distribuzione e/o sistema fognario, solo nei casi che questi non vengano realizzati dal Gestore. Nel caso che tali opere vengano realizzate da terzi sarà cura dell'ATO CL6 prima dell'acquisizione, chiedere e seguire le indicazioni che fornirà a tale scopo il Gestore del Servizio.

Articolo 6.- Elementi materiali del servizio.

Le strutture del servizio sono beni di proprietà pubblica e spetta all'ATO CL6 il miglioramento di questi beni attraverso piani di investimenti pertinenti sviluppati dal Gestore che avranno come obiettivo la fornitura di acqua potabile, sistema fognario e depurazione a tutta la popolazione del suo ambito territoriale e il mantenimento dei livelli di qualità richiesti nella prestazione di questi servizi dalla normativa applicabile.

Gli elementi materiali del servizio sono, fondamentalmente, i

seguenti: 1).- Fornitura:

a).- Portate.- La fornitura verrà prestata con le seguenti portate:

- Quelle che attualmente forniscono alla popolazione e il cui sfruttamento, a qualsiasi titolo, spetti all'ATO CL6 per come previsto nel vigente PRGA.
- Quelle che possano ottenere sia l'ATO CL6 che il Gestore del Servizio tramite acquisto, concessione, o attraverso qualsiasi altro mezzo in base alla normativa vigente.

b).- Serbatoi di immagazzinamento.- La capacità dei serbatoi e di immagazzinamento in generale, per la riserva e regolazione della rete di distribuzione dovrà essere sempre sufficiente per coprire le esigenze del servizio.

c).- Rete di distribuzione.- Sarà quella necessaria, in base a quella esistente, per soddisfare le esigenze della popolazione rifornita, con una pressione minima d'acqua nelle tubature sufficiente per garantire la corretta fornitura ai clienti.

d).- Diramazione di allacciamento.- È la tubatura che allaccia la rete generale alla rete interna di un immobile e finisce nel rubinetto di intercettazione. Della sua installazione si occuperà il Gestore del Servizio a spese del proprietario e le sue caratteristiche verranno stabilite in base alla normativa vigente in ogni momento. Per il rifornimento di bocche antincendio e idranti, si considerano allacciamenti questi dispositivi e tutta la tubatura intermedia tra gli stessi e la rete generale.

e).- Chiavi della diramazione di allacciamento.- Potrà esistere un rubinetto di presa collocato sulla tubatura della rete di distribuzione che faccia passare l'acqua verso la diramazione di allacciamento.

In ogni caso sarà presente un rubinetto di regolazione e un rubinetto di intercettazione. Il primo verrà manovrato esclusivamente dal Gestore del Servizio e verrà collocato sull'allacciamento nella pubblica via e vicino all'edificio. Il secondo si troverà vicino alla soglia della porta all'interno dell'immobile, in una camera impermeabilizzata con evacuazione o scarico all'esterno o con un tombino, costruito dal proprietario o dal cliente.

f).- Apparecchi di misura.- Gli apparecchi di misura, capienza o contatori saranno adeguati in base alle norme di omologazione e verifica stabilite dall'autorità competente.

g).- Impianti di potabilizzazione.- Sono l'insieme di impianti che hanno come obiettivo quello di trattare le acque per la loro potabilizzazione e per gli standard di sanità e qualità chimico-batterologica delle stesse per la fornitura.

2).- Rete fognaria:

a).- Allacciamento alla rete fognaria.- Include l'insieme di pozzetti, tubature e altri elementi che allacciano l'impianto interno del cliente alla rete fognaria. All'interno dell'edificio e il più vicino possibile alla facciata dovrà essere presente un pozzetto con sifone. All'esterno dell'edificio e sempre il più vicino possibile alla facciata sarà presente il pozzo o pozzetto di allacciamento.

L'insieme dell'impianto dovrà essere sufficiente per assorbire gli scarichi di punta e dovrà essere previsto per impedire possibili ritorni.

b).- Rete fognaria.- Si intenderà come tale l'insieme delle tubature, la camera di scarico, il pozzo e gli elementi che, installati nella pubblica via, scaricano le acque reflue provenienti dagli allacciamenti ai sub-collettori o collettori.

c).- Sub-collettori.- Sono le tubature, generalmente non accessibili, che raccolgono le acque dei tombini e le scaricano nei collettori o negli emissari.

d).- Collettori.- Si definisce così l'insieme delle tubature o delle gallerie, generalmente accessibili, che ricevono le acque dei sub-collettori e le evacuano negli emissari.

e).- Emissari.- Viene così definito l'insieme di tubature, acquedotti, impianti e opere in muratura che raccolgono le acque dei collettori e le portano fino agli impianti di depurazione o all'alveo ricevente.

f).- Impianti di depurazione.- Sono l'insieme degli impianti che hanno come scopo la depurazione delle acque reflue per far sì che il loro scarico definitivo non perturbi la salute ambientale, in base alle norme applicabili.

g).- Tubo dello scarico.- Con questo nome si intende la tubatura o condotta attraverso cui scorrono le acque dagli impianti di depurazione fino al loro scarico in mare o in un alveo pubblico.

Tutti gli impianti sopra citati dovranno essere sufficienti per consentire il corretto funzionamento dell'insieme del sistema della rete fognaria e dovranno adattarsi in quanto a dimensioni, materiali e altre caratteristiche, alla normativa vigente in ogni momento.

Articolo 7.- Condizioni di base della prestazione del servizio. Regolarità e Interruzioni.

Il Gestore del Servizio è obbligato a fornire il servizio a tutte le persone fisiche e giuridiche che, una volta soddisfatti i requisiti stabiliti per legge, lo richiedano, sia una volta soddisfatte le pratiche legali esigibili in ogni momento, sia tenendo in conto le caratteristiche delle prestazioni richieste.

Il fornitore erogherà i volumi richiesti dagli utenti in base alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

Il controllo della qualità dell'acqua fornita al cliente verrà effettuato dal fornitore in base a quanto stabilito nel decreto legge n. 31 del 02/02/2001, che approva il regolamento tecnico sanitario della qualità per le acque da consumo umano e di tutte le successive modifiche ed integrazioni allo stesso ovvero che disciplineranno tale materia in futuro.

La qualità dell'acqua viene garantita fino alla sua consegna all'utente, il che significa fino al punto di allacciamento assegnato all'edificio.

I servizi di fornitura di acqua e smaltimento delle acque reflue saranno permanenti, una volta soddisfatti i termini previsti nel Disciplinare Tecnico; e salvo nei casi in cui esistano accordi diversi, non si potranno interrompere a meno che non esistano cause di forza maggiore o caso fortuito, ovvero cause dovute a lavori per la riparazione di guasti agli impianti, rispettando le modalità e in base alle condizioni stabilite nel paragrafo successivo.

Quando a causa della realizzazione di rinforzi o ampliamenti delle reti, impianti di allacciamento o riparazione dei guasti non urgenti, il Gestore del Servizio ha bisogno di sospendere il servizio ai suoi clienti, dovrà informare, tempestivamente, di ciò i diretti interessati tramite annunci sulla stampa, se possibile; attraverso le stazioni radio locali, o nel modo più utile e pratico ed inoltre, i Comuni interessati da tale disservizio, affinché si possano adottare le misure opportune.

Quando a causa di guasti inattesi, e che devono essere riparati immediatamente, bisogna sospendere analogamente il servizio, il Gestore del Servizio, purché sia possibile, informerà di ciò il pubblico con la massima urgenza.

Ad ogni modo, quando bisogna effettuare lavori in cui è necessaria l'interruzione del servizio, il Gestore cercherà di fare in modo che, con tutti i mezzi a sua disposizione, il numero degli interessati sia il minimo possibile, e inoltre accelererà la realizzazione dei lavori per limitare l'interruzione al minor tempo imprescindibile, utilizzando i mezzi umani e materiali necessari per il suo ripristino.

Si garantirà l'adeguata distribuzione dell'acqua raccolta entro i volumi disponibili a livello potenziale, con l'uso dei mezzi necessari per la mandata, il trattamento, l'adduzione, l'accumulo e la distribuzione e/o evacuazione, garantendo il corretto sfruttamento e inoltre l'adeguata prestazione del servizio della rete fognaria.

Articolo 8. Diritti del Cliente o Utente.

Sono diritti dell'utente:

a).- Sottoscrivere un contratto di fornitura e ottenere l'autorizzazione di scarichi soggetti alle garanzie previste nel presente Regolamento e in base alle relative stipulazioni relativamente a tutto il percorso delle tubature esistenti, e inoltre nelle estensioni e negli ampliamenti della rete.

b).- Consumare l'acqua nelle condizioni igienico-sanitarie e di pressione in base all'uso che, a seconda degli impianti di alloggio, industria o altri, sia adeguato sulla scorta della normativa legale applicabile; e inoltre evacuare nella rete pubblica fognaria le acque reflue nelle condizioni indicate dal presente Regolamento e nelle altre disposizioni applicabili.

c).- Ricevere la fatturazione del consumo effettuato e/o quella relativa ai servizi di rete fognaria e depurazione in base alle tariffe e/o prezzi legalmente stabiliti, con periodicità stabilita nella Carta dei Servizi.

d).- Disporre nelle ricevute o fatture delle informazioni necessarie che consentano un confronto con quelle indicate dal proprio contatore.

- e).- Richiedere chiarimenti e informazioni circa il funzionamento dei servizi di fornitura ed evacuazione, e circa tutti gli aspetti che lo interessino come utente.

- f).- Formulare reclami e lamentele; e inoltre interporre i ricorsi opportuni previsti a livello legale.

- g).- Disporre di un servizio permanente, sia di fornitura sia di evacuazione di scarichi e depurazione.

- h).- Richiedere l'identificazione pertinente dei dipendenti del Gestore del servizio che chiedono di poter leggere i contatori e/o ispezionare gli impianti.

- i).- Richiedere la verifica del contatore da parte del relativo organismo di amministrazione in caso di divergenze sul corretto funzionamento.

- j).- Gli altri che gli vengono riconosciuti nel corso del presente Regolamento e delle disposizioni legali vigenti in ogni momento.

Articolo 9.- Obblighi del Cliente.

Sono obblighi dell'utente:

- a).- Soddisfare con la dovuta puntualità l'importo dei servizi. Pagare le spese derivate dall'emissione delle fatture e inoltre dalla riscossione delle stesse.

- b).- Pagare gli importi risultanti da liquidazioni dovute a errore, guasto o frode. c).- Usare l'acqua fornita nella modalità e in base agli usi stabiliti nel contratto.

- d).- Non usare gli impianti di evacuazione per usi diversi da quelli normali e/o autorizzati, di modo tale che possa causare ostruzioni o contaminazione straordinaria.

- e).- Astenersi dal creare o consentire derivazioni nei suoi impianti per la fornitura d'acqua ad altri locali o alloggi diversi da quelli indicati nel contratto, anche nel caso in cui ciò avvenisse a titolo gratuito.

f).- Astenersi dal prelevare acqua per l'edificio oggetto del contratto di fornitura al di fuori dalla concessione stessa generata dal citato contratto.

g).- Astenersi dall'inserire nella sua attività modifiche che implicino l'alterazione in termini di portata o caratteristiche dello scarico rispetto a ciò che appare nel relativo contratto di fornitura o autorizzazione allo scarico.

h).- Non consentire che attraverso i suoi impianti vengano effettuati scarichi di acque reflue a terzi.

i).- Consentire l'accesso presso i suoi alloggi e/o locali, in orario lavorativo o di normale rapporto con l'esterno, al personale del servizio che, dopo essersi debitamente accreditato, cerchi di effettuare una revisione o verifica degli impianti.

j).- Comunicare al Gestore del Servizio qualsiasi modifica all'impianto interno, soprattutto quelle che possono rappresentare un aumento dell'uso degli impianti generali, con particolare riferimento alla creazione di nuovi punti di fornitura.

k).- Rispettare i sigilli collocati dal Gestore del Servizio o dagli organismi competenti dell'Amministrazione.

l).- Dotare, ad ogni modo, gli impianti interni dei dispositivi necessari che impediscano sempre il ritorno dell'acqua agli impianti generali, al contatore e all'allacciamento, conservando gli stessi con la necessaria diligenza che garantisca il loro corretto funzionamento.

m).- Riparare i guasti che si possono verificare negli impianti che partono dal rubinetto di regolazione, nel caso di fornitura d'acqua, e dal pozzetto con sifone e dagli altri impianti interni di evacuazione, nel caso degli scarichi.

n).- Gli altri contemplati all'interno del presente Regolamento o, se del caso, nelle disposizioni legali vigenti in ogni momento.

Articolo 10.- Diritti del Gestore del Servizio.

Sono diritti del Gestore del Servizio:

a).- Esazione dei servizi prestati ai prezzi e/o tariffe ufficialmente approvati.

b).- Revisione degli impianti interni dei clienti, con la possibilità di esigere prima della contrattazione della fornitura o autorizzazione allo scarico, le modifiche del caso ai fini di evitare perturbazioni negli impianti generali e ottenere il loro adattamento alla normativa vigente in ogni momento.

c).- Revisione degli impianti interni, anche dopo aver contrattato la fornitura e/o concesso l'autorizzazione allo scarico, nel caso in cui si dovesse constatare che si verificano gravi perturbazioni negli impianti generali.

Articolo 11.- Obblighi del Gestore del Servizio.

Sono obblighi del Gestore del Servizio:

a).- Consentire l'iscrizione ai servizi a tutte le persone fisiche o giuridiche che soddisfino i requisiti stabiliti dal Regolamento.

b).- Curare i rapporti con i richiedenti della futura fornitura e/o autorizzazione allo scarico, e inoltre fare in modo che tutti gli utenti abbiano debitamente formalizzata la contrattazione dei citati servizi.

c).- Prestare la fornitura di acqua per uso domestico, e/o rete fognaria e depurazione rispettando le prescrizioni contenute nella normativa vigente ed effettuando le analisi richieste in tal senso.

d).- Mantenere la regolarità dei servizi.

e).- Mantenere e riparare gli impianti di trattamento e depurazione, i depositi di stoccaggio generale, pompaggio, raccolta, sollevamento e rete di distribuzione, diramazioni di allacciamento, contatori, e inoltre l'insieme di impianti della rete fognaria in modo tale da essere in grado di compiere regolarmente la loro missione.

f).- Ispezionare e verificare l'adempimento delle normative generali e settoriali degli impianti esistenti negli scarichi qualificati come speciali, e inoltre proporre le misure correttive necessarie per l'adempimento di tali normative.

In questo tipo di scarichi sarà obbligatorio il controllo delle strutture fino all'origine degli stessi.

g).- Rispondere nei confronti di terzi circa i danni e pregiudizi causati come conseguenza del funzionamento normale o anomalo dei servizi.

h).- Occuparsi del pubblico negli uffici creati a tale scopo ed effetto. Rispondere analogamente ai reclami verbali o scritti formulati dai clienti.

i).- Emettere la fattura, prendendo come base le letture periodiche del contatore o se il caso utilizzare altri sistemi di misurazione previsti dal presente Regolamento.

j).- Applicare le tariffe e/o prezzi, per gli altri lavori, voci e/o quote del servizio, vigenti in ogni momento, legalmente autorizzati dall'organismo competente.

k).- Gestire la corrispondenza con i clienti, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione dei criteri e delle Ordinanze vigenti in materia.

l).- Tutti quelli che provengono dal presente Regolamento, dalle altre disposizioni legali vigenti e dalle prescrizioni previste dall'AEEGSI; e inoltre quelli che provengono dal contratto sottoscritto tra il Gestore de Servizi e l'ATO CL6, titolare degli stessi.

CAPITOLO II. DEI CONTRATTI

Articolo 12.- Contratti di fornitura.

1. Le forniture di qualsiasi genere verranno conferite tramite richiesta dell'interessato, e il conferimento verrà formalizzato da un contratto. Non verrà effettuata nessuna fornitura senza che l'utente abbia sottoscritto il relativo contratto con il Gestore del Servizio. Il contratto verrà formalizzato secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Regolamento e secondo le altre disposizioni applicabili.
2. I soggetti richiedenti la fornitura dovranno pagare prima della firma del contratto i diritti di iscrizione, che includono le spese, sia di istruzione della pratica che di verifica ed elaborazione del preventivo, che sono state fissate. Il Gestore del Servizio potrà trattenere tali diritti senza restituirli anche nel caso in cui alla fine non venga stipulato il contratto per motivi imputabili al richiedente.
3. E' facoltà del Gestore del Servizio rifiutare la richiesta di contratto nei seguenti casi:
 - a).- Quando il soggetto richiedente non accetta la totalità delle clausole del contratto redatto in base alle clausole del regolamento.
 - b).- Quando l'impianto del richiedente non soddisfa le prescrizioni legali e tecniche richieste dagli impianti riceventi. In questo caso verranno segnalati i difetti riscontrati al richiedente affinché li corregga.
 - c).- Quando si constata che il richiedente non sta più pagando l'importo dell'acqua consumata in virtù di un altro contratto con il Gestore del Servizio e fino a quando non paga il suo debito.
 - d).- Quando il richiedente non presenta la documentazione o non paga i diritti economici stabiliti dalle disposizioni vigenti applicabili.
4. I contratti verranno formalizzati tra il Gestore del Servizio e il proprietario dell'immobile. In via eccezionale si potrà concedere il servizio a inquilini o affittuari che presentino la loro richiesta con l'autorizzazione del proprietario degli alloggi o locali.

Articolo 13.- Autorizzazioni allo scarico.

1. Per l'autorizzazione degli scarichi "domestici/civili" valgono i seguenti principi:

Il Gestore ha titolarità a rilasciare esclusivamente l'autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura per gli scarichi domestici per i quali vale il seguente principio:

Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, ai sensi del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, nell'osservanza delle norme fissate dal presente Regolamento ed approvati dall'Autorità d'ambito. Non deve essere effettuata pertanto la domanda di autorizzazione allo scarico. Deve essere presentata domanda di allacciamento unitamente alla documentazione tecnica di cui all'Allegato al Regolamento del S.I.I.

2. Per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue originate da attività produttive assimilabili alle acque reflue domestiche, il Gestore su richiesta dell'Ente competente, nel rispetto dei limiti di capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione finale sia in termini di Abitanti Equivalenti che di portata giornaliera influente, rilascia apposito parere all'immissione in pubblica fognatura a condizione che il refluo scaricato rispetti i limiti di accettabilità riportati in tabella 8 della vigente L.R. 27/86 .

Per i parametri in essa non riportati, valgono i limiti previsti dalla tabella 3, allegato 5, parte III del D.Lgs 152/06 ss.mm.i. colonna "scarico su corpo idrico superficiale".

Si riporta di seguito la "tabella delle assimilabilità" di cui alle precedenti norme, che riporta altresì il quantitativo massimo giornaliero scaricabile:

Tabella delle assimilabilità a refluo domestico

<i>Parametro</i>	<i>U.d.M.</i>	<i>Valore per scarico "assimilato" su fognatura</i>
<i>Parametro</i>	<i>U.d.M.</i>	<i>U.d.M.</i>
<i>Portata massima</i>	<i>m³/d</i>	15
<i>pH</i>		5,5-9,5
<i>Temp</i>	<i>°C</i>	30
<i>SST</i>	<i>mg/l</i>	400,0
<i>BOD</i>	<i>mg/l</i>	300,0
<i>COD</i>	<i>mg/l</i>	600,0
<i>COD/BOD</i>		2,5
<i>NH₄⁺</i>	<i>mg/l</i>	30,0
<i>N-Ntot</i>	<i>mg/l</i>	50,0
<i>Ptot</i>	<i>mg/l</i>	15,0
<i>Boro</i>	<i>mg/l</i>	3,0
<i>Tensioattivi MBAS</i>	<i>mg/l</i>	10,0
<i>Grassi ed oli animali/vegetali</i>	<i>mg/l</i>	100,0
<i>Colore</i>	-	non percettibile con diluizione 1:20
<i>Odore</i>	-	non deve essere causa di molestie
<i>Materiali grossolani</i>	-	assenti
<i>Alluminio</i>	<i>mg/l</i>	1,0
<i>Arsenico</i>	<i>mg/l</i>	0,5
<i>Bario</i>	<i>mg/l</i>	20,0
<i>Cadmio</i>	<i>mg/l</i>	0,020

Cromo totale	mg/l	2,0
Cromo VI	mg/l	0,2
Ferro	mg/l	2,0
Manganese	mg/l	2,0
Mercurio	mg/l	0,005
Nichel	mg/l	2,0
Piombo	mg/l	0,2
Rame	mg/l	0,1
Selenio	mg/l	0,03
Stagno	mg/l	10,0
Zinco	mg/l	0,5
Cianuri totali (come CN)	mg/l	0,5
Cloro attivo libero	mg/l	0,2
Solfuri (come S)	mg/l	1,0
Solfiti (come SO ₂)	mg/l	1,0
Solfati (come SO ₃)	mg/l	1000,0
Cloruri	mg/l	1200,0
Fluoruri	mg/l	6,0
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	20,0
Idrocarburi totali	mg/l	5,0
Fenoli	mg/l	0,5
Aldeidi	mg/l	1,0
Solventi organici aromatici	mg/l	0,2
Solventi organici azotati	mg/l	0,1
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
tra cui:		
- aldrin	mg/l	0,01
- dieldrin	mg/l	0,01
- endrin	mg/l	0,002
- isodrin	mg/l	0,002
Solventi clorurati	mg/l	1,0
Escherichia coli	UFC/100ml	5000,0
Diossine e furani	mg/l	assenti

Il titolare dello scarico è onerato ad effettuare, con cadenza minima annuale, analisi in autocontrollo per tutti i parametri riportati nella precedente tabella.

Il Gestore verificherà la qualità e la quantità del refluo scaricato in ottemperanza alla precedente tabella.

Sono inoltre da considerarsi "assimilati" i reflui prodotti dalle seguenti attività:

Elenco attività generanti reflui assimilati ai domestici/civili

1	Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
2	Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
3	Attività ricreativa
4	Attività turistica non ricettiva
5	Attività sportiva
6	Attività culturale

7	Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8	Attività informatica
9	Laboratori di parrucchiere barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m ³ al momento di massima attività
10	Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
11	Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio
12	Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività
13	Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio
14	Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
15	Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
16	Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17	Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
18	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19	Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
20	Vendita al minuto di generi di cura della persona
21	Palestre
22	Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m ³ /anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno fermo restando: <ul style="list-style-type: none"> - Per il settore lattiero caseario, il rispetto dei limiti di concentrazione riportati nella "tabella delle assimilabilità" per i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • pH; • COD. - Per il settore vitivinicolo il rispetto dei limiti di concentrazione riportati nella "tabella delle assimilabilità" per i seguenti parametri: <ul style="list-style-type: none"> • pH; • COD; • Fenoli;
23	Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24	Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
25	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
26	Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27	Agenzie di viaggio
28	Call center
29	Attività di intermediazione assicurativa
30	Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31	Riparazione di beni di consumo
32	Ottici
33	Studi audio video registrazioni

34	Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35	Liuteria

3. Per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali il Gestore, su richiesta dell'Ente competente, rilascia apposito parere all'immissione in pubblica fognatura a condizione che lo scarico rispetti i parametri previsti di cui alla tabella 3, allegato V, parte III del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., "scarico in rete fognaria". Tali valori non possono essere raggiunti mediante diluizioni con acque che non richiedano trattamento.

Il Gestore verificherà la qualità e la quantità del refluo scaricato nel rispetto dei parametri previsti da D.Lgs. 152/2006

4. Il rilascio dell'autorizzazione è disciplinato dalla L.R. 27/86 e dal DPR n. 59/2013 che ha istituito l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) la cui competenza è demandata al SUAP dei singoli Comuni e all'Ufficio A.U.A. Istituito presso il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Articolo 14.- Natura e forma dei contratti.

1.- Sia il contratto di fornitura che l'autorizzazione agli scarichi saranno redatti dal Gestore del Servizio, secondo i modelli allegati al presente regolamento, e firmati da entrambe le parti in duplice copia, dal momento che contengono diritti e obblighi reciproci, quindi una copia sarà per il cliente e l'altra per il Gestore del Servizio.

Il modello di contratto normalizzato che dovrà utilizzare il Gestore del Servizio, allegato al presente regolamento, e le successive modifiche dello stesso, dovranno contenere, per lo meno, i seguenti dati: nome e cognome del cliente, estremi del documento di identità, indirizzo della fornitura e tariffa e usi contrattati, come da modello di cui all'Allegato al Regolamento dei S.I.I.

2.- Prima della sottoscrizione del contratto di fornitura o della presentazione del documento di autorizzazione allo scarico, l'utente dovrà consegnare al Gestore del Servizio la documentazione richiesta da quest'ultimo ed indicata nel modello di contratto allegato al presente regolamento. In ogni caso la documentazione minima richiesta dovrà essere la seguente: identificazione del richiedente (compresa la Partita I.V.A.) e rappresentanza nel caso delle persone giuridiche, titolo in base al quale si effettua la richiesta (scrittura di proprietà, contratto di locazione,..) e uso a cui verrà destinata la fornitura meglio indicata nell'Allegato al Regolamento del S.I.I.

3.- Per le richieste di allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto nel modulo predisposto dal gestore del Servizio sono indicati dettagliatamente i documenti da presentare contestualmente alla richiesta, e più esattamente:

- 1) una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti, con esattezza, l'ubicazione della futura costruzione;
- 2) una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e del contatore da ubicare al limite tra la proprietà pubblica e privata e, comunque, in posizione concordata tra Gestore del Servizio e richiedente.

Al momento della presentazione della domanda di allacciamento, il Gestore del Servizio darà opportuna ed adeguata informazione al richiedente, riguardo alla possibilità di realizzare direttamente a propria cura e spese l'allacciamento alla condotta stradale, nel rispetto di specifiche tecniche fissate dal Gestore precisando, in particolare, che non rientrano in questa condizione le derivazioni dalla condotta stessa, nonché le manovre sulla rete idrica che sono di esclusiva competenza del Gestore .

Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Le domande di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente.

Nel caso in cui, per eseguire l'allacciamento, sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori l'utente dovrà dichiarare di aver ottenuto le necessarie autorizzazioni sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.

Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo stesso.

4.- A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore del Servizio provvederà ad effettuare un preventivo tecnico-economico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

Il preventivo avrà validità 90 giorni dalla data di comunicazione all'utente-

Articolo 15.- Formalizzazione dei contratti.

1.- In caso di fornitura d'acqua e/o autorizzazione allo scarico si rilascerà un contratto per ogni casa o locale indipendenti, anche se appartengono allo stesso proprietario e sono contigui.

2.- Negli edifici in cui è presente un sistema di Statuto condominiale non sarà possibile sottoscrivere un contratto con contatore generale per tutto l'edificio, ma bisognerà piuttosto realizzare tanti contratti con contatori individuali quanti sono i punti di fornitura (locali e alloggi indipendenti), con l'obbligo di installare anche un contatore generale di controllo il cui titolare sarà il condominio e a cui verrà fatturata la differenza di consumi.

I condomini con contatore generale e iscritti precedentemente all'applicazione del presente regolamento dovranno rendere indipendenti gli impianti di tutti i locali e degli alloggi, con un numero di iscrizioni pari a quello delle forniture presenti.

Quando in un edificio già controllato da un contatore generale esistono locali o alloggi con usi diversi, questi dovranno avere strutture indipendenti con il loro contatore proprio.

I centri commerciali che ospitano vari locali, e fanno parte di un'unica attività e mantengono una gestione o amministrazione comune, legalmente costituite, potranno sottoscrivere un solo contratto, nei casi in cui siano privi di impianto e fornitura di acqua interna e i servizi igienici siano comuni, con la condizione che il consumo non domestico sia controllato da un contatore generale e gli usi citati non implichino tariffe o condizioni diverse.

L'importo obbligatorio minimo o quota di servizio per la costruzione o azione unica, sarà quella corrispondente al contatore installato o alla somma di quelli che corrispondono al numero di alloggi e/o locali che costituiscono il Condominio.

3.- Nel caso in cui dovessero esistere dispositivi per l'irrigazione dei giardini, piscine, ecc., bisognerà sottoscrivere un contratto indipendente dagli altri dell'immobile e a nome del titolare degli stessi.

4.- Come garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti durante il contratto, il cliente dovrà depositare una cauzione per tipologia di utenza, ai sensi della delibera AEEGSI 86/2013/R/IDR e s.m.i.

Il gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali:

- con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, nel caso di consumi annui fino a 500 mc;
- che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.

Il deposito cauzionale massimo può essere alternativamente determinato:

- a) in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo;
- b) in misura pari al valore medio per tipologia di utenza dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.

Il deposito cauzionale massimo per le utenze condominiali è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti sottesi all'utenza condominiale stessa.

Il gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato. La differenza è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

Il deposito della cauzione verrà restituito alla fine del contratto, con la condizione che siano state pagate tutte le somme addebitate relative alla fornitura e ai servizi ad essa collegati, comprensivo dei relativi interessi legali maturati fino alla data di riaccredito.

5. Non verrà concessa la fornitura d'acqua a nessun edificio che non abbia reso prima indipendenti gli impianti che avranno dei consumi con usi differenti.

Articolo 16.- Autorizzazione della proprietà.

La richiesta di prestazione dei servizi di fornitura d'acqua potabile e/o per l'evacuazione di quella residua implica la disponibilità da parte del Gestore dei sostegni e delle servitù relativi all'edificio o al locale necessari per la prestazione degli stessi. L'autorizzazione della proprietà necessaria in tal senso dovrà essere consegnata al Gestore del Servizio dal richiedente. Il

Gestore del servizio potrà fornire un formulario di autorizzazione affinché il futuro cliente lo presenti per l'approvazione e firma del proprietario o del condominio, se del caso, e lo restituisca firmato da questi.

Inoltre il richiedente del servizio si impegna a fornire nel suo edificio o proprietà la collocazione dei sostegni o elementi necessari per la sua fornitura e/o scarico.

Articolo 17.- Modifiche del contratto.

Durante la vigenza del contratto di fornitura e dell'autorizzazione allo scarico si intenderanno automaticamente modificati i suoi termini ogni qualvolta lo impongano le disposizioni legali o regolamentari, soprattutto per quanto riguarda le tariffe e/o i prezzi.

Articolo 18.- Cessione del contratto.

Come regola generale si considererà che sia il contratto di fornitura che l'autorizzazione allo scarico d'acqua è personale e il Cliente non potrà cedere i suoi diritti a terzi, né potrà, pertanto, esimersi dalle sue responsabilità nei confronti del Gestore e/o titolare dei servizi.

La cessione di diritti a terzi darà origine alla sospensione del contratto e della relativa fornitura, e il titolare sarà soggetto all'adempimento delle responsabilità provenienti dallo stesso, come anche il cessionario per ciò che lo riguarda.

Articolo 19.- Cambio di titolarità.

1.- In conseguenza di eventuali modifiche nei diritti di proprietà degli immobili oggetto del contratto di fornitura d'acqua verranno autorizzati dei cambiamenti di titolarità. Essi implicheranno l'annullamento del contratto precedente e la firma di un nuovo contratto; dovranno essere pagati pertanto sia i diritti di iscrizione, così come la cauzione.

Il Gestore del Servizio richiederà la presentazione, per lo meno, della documentazione indicata nell'articolo 14.

2.- Se lo stato degli impianti non fosse adeguato, il Gestore del Servizio potrà richiedere il rinnovo degli stessi come requisito precedente all'attivazione del cambio di titolarità.

3.- Periodicamente, il Gestore del Servizio potrà effettuare campagne di aggiornamento dei dati che implichino cambi di titolarità.

4.- Per quanto attiene la procedura e le tempistiche di volturazione si rimanda alla Carta dei Servizi.

Articolo 20.- Voltura a titolo gratuito

1.- In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza, che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito *internet* o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

2.- Nel caso di cui al precedente punto 1, il gestore:

- a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi specificati nella Carta dei Servizi;
- b) invia al nuovo intestatario del contratto d'utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
- c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d'utenza.

3.- Nessun corrispettivo, al di fuori dell'ultima fattura a saldo dei consumi, potrà essere richiesto dal gestore al soggetto che inoltra richiesta di voltura ai sensi del precedente punto 1.

Articolo 21- Durata dei contratti di fornitura e di autorizzazione agli scarichi.

1.- I contratti verranno sottoscritti a tempo indeterminato, per cui il cliente sarà obbligato a comunicare il suo recesso dal contratto.

Per quanto concerne l'adesione al servizio, l'efficacia del contratto si produrrà durante il periodo di realizzazione della stessa, mentre per quanto

riguarda la disdetta al periodo successivo a quello della presentazione della richiesta.

2.- Una volta comunicata dall'interessato l'intenzione di recedere dal contratto di fornitura e/o autorizzazione allo scarico, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel paragrafo precedente, il Gestore del servizio procederà al distacco e alla sigillatura dell'impianto, per impedire eventuali usi dello stesso.

La riattivazione del servizio implicherà un nuovo contratto, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Articolo 22- Rescissione del contratto di fornitura e dell'autorizzazione.

L'inadempienza da parte di una qualsiasi delle parti nei confronti degli obblighi reciproci contenuti nel contratto di fornitura o documento di autorizzazione allo scarico darà diritto alla risoluzione del contratto, con la conseguente sospensione del servizio.

CAPITOLO III. DEGLI USI DELL'ACQUA E/O DELLA RETE FOGNARIA

Articolo 23.- Del carattere obbligatorio dei servizi.

In virtù di quanto stabilito nella legislazione vigente, per motivi di sanità e igiene, il servizio di fornitura d'acqua potabile e il servizio della rete fognaria saranno considerati di ricezione e uso obbligatori. Nel perimetro del territorio comunale, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del gestore del Servizio, ed entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, il Gestore del servizio è tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi rientranti nella Sua gestione.

Articolo 24.- Tipi di fornitura e scarichi.

La fornitura di acqua potabile verrà conferita con le seguenti modalità e usi distinti:

a).- Uso civile domestico, che consiste nell'erogazione dell'acqua per soddisfare le normali esigenze di un alloggio, da bere, per la preparazione di alimenti, per la pulizia personale, lavaggio, ecc.

b).- Uso civile non domestico, che consiste nell'erogazione dell'acqua ai locali commerciali e di attività come uffici di vario genere, hotel, locande, caffè, bar, ristoranti, cantine e altri simili, dove l'uso dell'acqua fa conseguire un lucro; e le industrie nella cui elaborazione non interviene l'acqua in modo predominante nel conseguimento, trasformazione o creazione di un prodotto. Anche quando l'acqua interviene come elemento nel processo di fabbricazione attraverso inserimento nel prodotto o come elemento determinante del risultato; come forza motrice, agente meccanico o chimico, e come elemento principale in qualsiasi tipo di industria. Inoltre l'uso nell'ambito agricolo o dell'allevamento, per l'irrigazione volta al conseguimento di prodotti agricoli o per la soddisfazione delle esigenze del bestiame di un'azienda familiare, includendo in tale uso gli usi domestici dell'alloggio di tale azienda. Analogamente negli immobili in cui esiste una zona adibita a giardino oppure ad orto si potrà esigere per la sua irrigazione la sottoscrizione previa di un contratto, impianti per il tempo libero e il divertimento, e strutture antincendio.

c) Altri usi. Saranno quelli non contemplati nei due paragrafi precedenti e autorizzati dal Gestore del Servizio.

Non si potrà utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli concessi, con il divieto della cessione totale o parziale a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. Solo in caso di incendio si potrà derogare a tale disposizione.

La fornitura effettuata attraverso fonti pubbliche non potrà mai essere utilizzata per usi non domestici (agricoli, lavaggio di veicoli, rifornimento di camion autocisterna, ecc). La qualifica della fornitura d'acqua potabile o dello scarico sarà di competenza del Gestore del Servizio.

Articolo 25.- Priorità di fornitura.

L'obiettivo prioritario della fornitura d'acqua è quello di soddisfare le esigenze residenziali degli alloggi della popolazione. Le forniture d'acqua per usi industriali, agricole, di irrigazione e di altro genere verranno concesse nel caso in cui lo consentano le possibilità della fornitura stessa.

CAPITOLO IV. DEGLI ALLACCIAMENTI E DEGLI IMPIANTI DEI CLIENTI

Articolo 26.- L'allacciamento.

1.- Si intenderà per "allacciamento" la tubatura che unisce la rete generale alla rete dell'impianto interno, e fino al confine dell'immobile. La sua condizione sarà di proprietà pubblica, dal momento che si trova nella pubblica via; fatto salvo che la sua proprietà è accessoria a quella dell'immobile oggetto della fornitura.

Per il fatto di essere pubblica - ogni qualvolta sia possibile e fatti salvi i casi eccezionali verrà installata in area di proprietà pubblica. Ciò nonostante, nei casi in cui le strutture siano già installate o non sia possibile collocarle in un altro punto rispetto ad una proprietà privato, ciò non implica la perdita del carattere pubblico; ciò implica per l'utente o Cliente beneficiario del servizio l'obbligo di mantenere i pozzetti pubblici accessibili ai fini della loro manutenzione e riparazione.

2.- "La presa di allacciamento" è il punto della rete di distribuzione a cui si unisce l'allacciamento.

3.- "Il rubinetto di regolazione" sarà collocato sull'allacciamento nella pubblica via e vicino all'edificio con il relativo pozzetto per interrompere il servizio quando sia necessario; verrà manovrato esclusivamente dal Gestore del Servizio, e sarà assolutamente proibita la manipolazione dello stesso da parte dei proprietari o di terzi.

4.- Il "rubinetto di intercettazione" (rubinetto a sfera) sarà collocato nella struttura destinata ad accogliere il contatore, la quale dovrà trovarsi sempre all'esterno dell'edificio, ovvero nel caso di edifici con corti e giardini all'esterno di quest'ultimi ed in ogni caso al confine della proprietà affinché tanto il contatore quanto il rubinetto di intercettazione possano essere accessibili al gestore ed al suo personale senza alcun intervento del proprietario medesimo.

5.- Gli impianti delle reti di fornitura idrica e della rete fognaria di nuovi piani di lottizzazione, zone industriali e artigianali, saranno eseguiti dal soggetto che ha richiesto l'autorizzazione a lottizzare, in base al relativo progetto tecnico approvato dal Comune, e sarà cura di quest'ultimo, prima del rilascio dell'autorizzazione, produrre copia del Piani di Lottizzazione, industriali e artigianali, relativamente alle reti idriche e fognaria, al Gestore del Servizio per ottenerne il relativo parere.

Ai fini del presente Regolamento, verranno considerate urbanizzazioni e zone industriali i terreni su cui l'attività urbanistica richiede la creazione, modifica o ampliamento di infrastruttura stradale e di servizi, sia se i lavori vengono effettuati per collegare diversi lotti o terreni in cui è suddivisa la zona, sia se vengono effettuati per unire l'urbanizzazione o la zona industriale a un'altra zona già urbanizzata e dotata di servizi.

Il permesso di connessione alle reti di fornitura idrica e alla rete fognaria per la zona

industriale, artigianale o Piani di Lottizzazione, e inoltre per i terreni o immobili che si trovano nella stessa, sono condizionati alla verifica da parte del Gestore del Servizio della sussistenza delle seguenti condizioni che devono essere comprovate dal richiedente:

- a) Gli schemi delle reti interne di distribuzione e la rete fognaria, e inoltre gli altri impianti collegati dovranno essere stati approvati dal Gestore del Servizio, dovranno essere progettati dal tecnico competente ed essere eseguiti per conto del promotore o proprietario dell'urbanizzazione o zona industriale nel rispetto delle norme tecniche del Gestore del Servizio.
- b) Il Gestore del Servizio potrà esigere, sia nel corso dello sviluppo dei lavori, che al loro ricevimento o messa in servizio, i test e le prove che reputi opportuni al fine di garantire l'idoneità dell'esecuzione e il rispetto delle specifiche di qualità che riguardano i materiali previsti nel progetto, e le spese provenienti da tali prove saranno a carico del promotore o proprietario dell'urbanizzazione.
- c) Il Gestore del Servizio rimetterà al Promotore o Costruttore l'atto di conformità che certifica l'esito positivo delle prove di pressione e di tenuta stagna, nel caso in cui fossero necessarie.

In nessun caso il promotore o esecutore dell'urbanizzazione avrà la facoltà di realizzare gli allacciamenti di fornitura o rete fognaria nei possibili edifici, terreni o lotti della stessa.

Il collegamento delle reti interne alle condutture esterne che costituiscono la rete pubblica gestita dal Gestore del Servizio e inoltre le modifiche o eventuali rinforzi alle stesse che si devono effettuare come conseguenza delle nuove esigenze imposte dall'urbanizzazione, verranno perfettamente delimitate nel progetto precedente ai lavori e verranno eseguite dal Gestore del Servizio a carico del promotore o proprietario dell'urbanizzazione.

Una volta conclusi gli impianti, verranno verificati dal Gestore del Servizio e, se li dovesse considerare adeguati, informerà l'ATO CL6 ed il Comune interessato ai fini dell'accettazione della proprietà degli impianti, delle relative servitù di passaggio e usi dell'urbanizzazione che devono passare a pubblico dominio, assumendo la gestione e la manutenzione di servizi di rifornimento e rete fognaria dopo l'acquisizione al demanio pubblico del Comune interessato.

Articolo 27.- Caratteristiche dell'allacciamento.

Gli allacciamenti si adatteranno a quanto stabilito dalla normativa di base applicabile.

Inoltre, fatto salvo quanto sopra, l'allacciamento si adatterà sia per quanto riguarda le sue dimensioni che i suoi componenti, tipo e qualità dei materiali e modalità di esecuzione, alle determinazioni del Gestore del Servizio, in base all'uso, alla posizione e al numero di servizi individuali dell'immobile da rifornire e/o evacuare.

Articolo 28.- Allacciamento antincendio e idranti.

Si potranno installare diramazioni di allacciamento per l'alimentazione esclusiva di bocche di protezione antincendio e idranti negli edifici i cui proprietari lo richiedano, con la possibilità da parte del Cliente di utilizzare tali bocche a beneficio di terzi in caso di incendio.

Le diramazioni di allacciamento per le bocche antincendio saranno sempre indipendenti dalle altre in cui vengono installate e verranno effettuate in base alla normativa vigente in ogni momento per la protezione antincendio.

Lo stato di funzionamento adeguato degli idranti, allacciamenti e impianti, come misure antincendio, sarà responsabilità esclusiva del proprietario degli stessi.

Questi impianti dovranno avere installato un contatore d'acqua, con le caratteristiche stabilite dal Gestore del Servizio.

Articolo 29.- Allacciamenti per cantieri.

1.- Gli allacciamenti provvisori per cantieri sono quelli che verranno concessi affinché i costruttori abbiano a disposizione l'acqua nel corso della costruzione o ristrutturazione di edifici, alloggi, ecc..

Non si potranno allacciare, in nessun caso, alla rete interna dell'edificio, e il Gestore del Servizio chiuderà e sigillerà tutti gli allacciamenti per cantieri collegati, anche solo provvisoriamente.

L'uso di acqua per cantieri verrà assimilato all'uso non domestico ai fini delle tariffe.

2.- Gli allacciamenti dei cantieri verranno realizzati, a carico del richiedente, dal Gestore del Servizio, in base al diametro e ai materiali da lui stabiliti, e verranno dotati di un contatore.

3.- Il contatore e il resto degli elementi verranno inseriti all'interno di un pozzetto con dimensioni sufficienti sopra il livello del suolo, con una serratura a chiave unificata fornita dal Gestore del Servizio. Verrà installato preferibilmente all'interno della zona di costruzione e al livello del marciapiede, approssimativamente nel punto in cui verrà collocato il futuro portone, con accesso diretto dallo stesso. Se tale posizione non fosse possibile, si potrà autorizzare l'installazione sul marciapiede, con la condizione che il pozzetto rimanga all'interno del recinto del cantiere.

4.- Non appena venga chiuso un cantiere oppure non sia più necessario l'uso dell'acqua nello stesso, il titolare dell'allacciamento lo comunicherà al Gestore affinché venga annullato o sigillato. Ad ogni modo verrà annullato non appena i tecnici approvano l'impianto ai fini della licenza di occupazione, e tolgono il contatore del cantiere annullando tale servizio.

5.- I costruttori, i condomini e proprietari degli immobili o locali, dovranno agevolare al massimo il personale del Servizio, che si dovrà debitamente accreditare, per la realizzazione dei controlli degli impianti interni che dovessero essere necessari. Inoltre, il personale del Servizio controllerà gli allacciamenti dei cantieri, procedendo alla loro interruzione una volta che hanno smesso di funzionare o quando viene effettuato un uso indebito degli stessi.

Articolo 30.- Allacciamenti per alloggi, locali commerciali e industrie.

1.- Gli impianti di allacciamento agli edifici potranno essere eseguiti da parte del Gestore del Servizio o direttamente dall'utente, seguendo le prescrizioni

indicate nel presente Regolamento ed in seguito ad approvazione del Gestore. Gli importi dovuti a tale titolo dagli utenti sono quelli fissati nelle tariffe di allacciamento.

2.- Come norma generale le tubature saranno dello stesso materiale e sezione dalla rete generale fino all'entrata alla diramazione dei contatori. La pressione di lavoro sarà quella più adeguata e conveniente a seconda dei casi.

3.- L'allaccio per rifornire i locali commerciali e industriali all'interno di un edificio sarà lo stesso dell'edificio in questione, anche se dimensionato per soddisfare in modo sufficiente i consumi di tutti i clienti che si riforniscono dallo stesso.

Articolo 31.- Allacciamento di divisione.

Non si accetta l'esistenza di allacciamenti divisorii. Vale a dire che non ci sarà più di un allacciamento di fornitura per edificio o condominio, fatta eccezione per gli allacciamenti antincendio, che dovranno essere obbligatoriamente indipendenti dall'allacciamento di fornitura.

Lo stesso deve avvenire con gli allacciamenti della rete fognaria, e se ne accetterà solo una per edificio o condominio.

Articolo 32.- Manutenzione dell'allacciamento.

1.- Ai fini opportuni e nella misura in cui può influenzare la corretta prestazione dei servizi, il Cliente dovrà comunicare al Gestore del Servizio eventuali fughe che dovesse rilevare nel funzionamento dei suoi allacciamenti. Analogamente dovrà notificare, il più presto possibile, qualsiasi anomalia, fuga o problema che dovesse apparire nel suo impianto interno, tra il rubinetto di regolazione e il contatore. Dovrà inoltre notificare al Gestore del Servizio eventuali problemi che dovessero sorgere nell'allacciamento di scarico delle acque reflue a strutture di terzi.

2.- Dopo "il rubinetto di regolazione" il proprietario del condominio avrà a disposizione una protezione di diramazione sufficiente affinché in caso di fuga questa venga evacuata verso l'esterno senza quindi danneggiare l'immobile né eventuali beni o dispositivi collocati all'interno dello stesso, e in tal senso il Gestore viene esonerato da qualsiasi responsabilità, anche nei confronti di terzi.

3.- È obbligatoria l'esistenza del rubinetto di regolazione. I guasti che dovessero apparire in seguito ad un uso normale e tra la rete generale e il rubinetto di regolazione devono essere riparati dal Gestore del Servizio e per suo conto. Se non esistesse un rubinetto di regolazione la responsabilità del Gestore sarà esclusivamente fino al confine della proprietà. I guasti e la manutenzione del tratto di allacciamento tra il rubinetto di regolazione e l'impianto interno sono di competenza del cliente.

In caso di guasti non dovuti al normale uso e funzionamento, le riparazioni delle diramazioni di allacciamento, sia di fornitura che della rete fognaria, saranno sempre realizzate dal Gestore del Servizio.

4.- Le strutture e derivazioni che partono dal rubinetto di intercettazione saranno riparati per conto e a carico del proprietario o Cliente responsabile della stessa e sempre da personale debitamente qualificato.

Lo stato adeguato di funzionamento degli idranti, allacciamenti e strutture di prevenzione antincendio sarà responsabilità esclusiva del proprietario degli stessi.

5.- Per quanto riguarda gli allacciamenti della rete fognaria è applicabile quanto indicato nei punti precedenti con l'unica differenza che si cambia il termine rubinetto di regolazione con pozzetto di allacciamento. Nel caso in cui tale pozzetto non esistesse, la responsabilità del Gestore arriverà solo fino alla facciata o al confine della proprietà.

Articolo 33.- Diritti di aggancio o connessione di allacciamento.

1.- Se per la realizzazione dei lavori di allacciamento fossero necessarie delle autorizzazioni da parte di organismi della pubblica amministrazione o permessi di privati, il conseguimento degli stessi spetterà all'interessato, che li dovrà apportare inserendoli nella richiesta di allacciamento.

2.- Verranno corrisposti al Gestore del Servizio i diritti di allaccio o connessione stabilite nell'Allegato al Regolamento del S.I.I., fatta salva la richiesta di licenza edilizia e il pagamento di eventuali prezzi e imposte richiesti da altri soggetti pubblici o privati, se del caso, a tale titolo. Sia per le costruzioni già esistenti che in quelli di nuova edificazione, con pluralità di locali o alloggi (ad es. edifici condominiali ovvero villette a schiera ecc.), verranno corrisposti i relativi diritti dalla totalità degli alloggi e locali esistenti. Nel caso di locali con un'amministrazione comune verranno liquidati

congiuntamente i diritti che spettano ad ogni locale e le liquidazioni di consumo verranno effettuate per tante contrattazioni quanti sono i locali.

3.- Oltre al pagamento dei citati diritti di aggancio o connessione, il Gestore del Servizio presenterà a richiesta del al richiedente dell'allacciamento un preventivo del costo di realizzazione dell'allacciamento stesso. Una volta effettuato l'allacciamento si rilascerà una fattura per l'importo totale dello stesso.

Articolo 34.- Messa in carica dell'allacciamento.

Installata la diramazione di allacciamento, il Gestore del Servizio la attiverà fino al rubinetto di regolazione e la sigillerà affinché non possa essere manipolata fino al momento dell'inizio della fornitura.

Prima di approvare qualsiasi allacciamento, il Gestore del Servizio verificherà che si adatti alla normativa vigente. Se l'impianto è conforme si potrà garantire la fornitura; altrimenti si informerà il richiedente delle eventuali deficienze osservate.

Articolo 35.- Allacciamento in disuso.

Una volta conclusi o risolti tutti i contratti di fornitura e/o le autorizzazioni allo scarico serviti da uno stesso allacciamento e una volta trascorsi tre mesi senza alcun uso degli stessi, le diramazioni di allacciamento saranno a libera disposizione del Gestore del Servizio, che potrà adottare nei confronti delle stesse le misure che reputi opportune.

Articolo 36.- Impianti interni.

1.- Verranno considerati impianti interni quelli collocati dopo il rubinetto di regolazione nel caso di fornitura e quelli collocati a partire dal pozzetto di ispezione, questo incluso, nel caso della rete fognaria.

Gli impianti interni di acqua potabile si adatteranno alle norme stabilite dalle amministrazioni competenti e vigenti in ogni momento.

Articolo 37.- Impianti con serbatoio elevato.

1.- Quando non esiste pressione sufficiente nella rete e per questo vengono installati dei serbatoi di riserva che utilizzano dispositivi di pompaggio o idropneumatici per aumentare la pressione dell'acqua, sarà espressamente vietato il collegamento diretto delle pompe di aspirazione alla rete generale di fornitura. Questo tipo di impianti dovranno soddisfare le seguenti condizioni:

- a).- Non si consente la realizzazione di nessuna connessione diretta alla diramazione di allacciamento prima dell'entrata al serbatoio, vale dire che non si consente il "by- pass".
- b).- La diramazione di entrata dall'allacciamento verserà nel serbatoio di riserva o di aspirazione, qualsiasi sia la sua posizione e altezza, in caduta libera, con la relativa valvola di chiusura automatica quando si raggiunge il livello massimo di riempimento. Questo livello massimo e quello di scarico saranno collocati necessariamente al di sotto dell'entrata dell'acqua. Da questo serbatoio verranno riforniti tutti i servizi dell'immobile, fatta eccezione per i piani terra commerciali, che avranno una rete indipendente.
- c).- L'aspirazione della pompa (nei casi in cui esista), verrà collocata in un serbatoio con superficie libera, che soddisferà le condizioni del paragrafo precedente.
- d).- L'acqua per i vari piani verrà presa dalla tubatura di mandata, quando si tratta di un dispositivo idropneumatico per garantire la pressione nel rubinetto in tutti i piani, e ad ogni modo sarà valido il divieto indicato nel paragrafo a) di questo articolo.
- e).- Nel caso di strutture con serbatoio di riserva o dispositivo di sollevamento, per il controllo dell'acqua verrà sempre collocato un contatore d'entrata, la cui installazione si adatterà alle condizioni stabilite nel Capitolo V.
- f).- Gli scarichi e gli sfioratori di qualsiasi genere di serbatoi destinati allo stoccaggio dell'acqua, che dovrà essere poi utilizzata per usi domestici, non verranno collegati in nessun caso direttamente alle reti fognarie, per evitare gli eventuali ritorni che si possono produrre in casi di sifonamento o se dovesse entrare in carica la rete di acque nere e/o reflue.

Articolo 38.- Sanità del Consumo.

1.- Ai fini di garantire la sanità del consumo nelle acque di fornitura, è vietato l'uso di condutture realizzate in piombo o altri elementi metallici pesanti, o che li contengano anche in minima parte nelle reti di fornitura d'acqua: reti di distribuzione generale, allacciamenti, reti di distribuzione interna di acqua fredda e acqua calda sanitaria, il tutto indipendentemente dal carattere pubblico o privato delle stesse.

2.- A carattere generale si stabilisce il divieto di qualsiasi genere di impianto che consenta, anche accidentalmente, che la rete generale di fornitura d'acqua potabile possa essere contaminata da materiali estranei alla stessa, nelle connessioni con le reti di edifici e attraverso le stesse. In caso di dubbio, spetterà ai tecnici del Gestore del Servizio informare circa la bontà o meno di un impianto e, in base al loro rapporto, si potrà stabilire il divieto di realizzare lo stesso sino a quando non vengano corrette le deficienze osservate, oppure sospendere il servizio, nell'ipotesi in cui esistesse prima di scoprire il difetto dell'impianto.

L'impianto interno servito dalla fornitura oggetto del contratto non potrà essere unito a nessuna altra rete, tubatura o distribuzione d'acqua di altra provenienza, né con quella proveniente da un'altra fornitura della stessa impresa, e non si potrà nemmeno mescolare l'acqua del Gestore del Servizio con altri tipi di acqua, sia per motivi tecnici che per motivi sanitari.

3.- Dal funzionamento normale o anormale degli impianti interni non potrà derivare, in nessun caso, alcuna responsabilità per il Gestore del servizio.

4.- Le analisi dell'acqua verranno effettuate in base a quanto stabilito nella normativa vigente in ogni momento.

Articolo 39.- Allacciamenti per concessioni di rete esterna

È vietata la realizzazione di allacciamenti per concessioni di rete esterna, considerando come tali quelle realizzate a monte dei serbatoi generali di regolazione.

CAPITOLO V. DEI DISPOSITIVI DI MISURAZIONE O CONTATORI

Articolo 40.- I contatori.-

1.- La modalità di fornitura per contatore sarà quella normale e obbligatoria in tutto il territorio dell'ATO CL6.

Tutte le forniture d'acqua, sia quelle di nuova contrattazione che quelle vecchie dovranno essere controllate attraverso un contatore che registri la misurazione dei volumi d'acqua fornita. Tali registri saranno alla base della fatturazione.

Articolo 41.- Caratteristiche del contatore.-

1.- I contatori saranno sempre di un modello ufficialmente omologato e saranno debitamente controllati (in base a quanto previsto dalle direttive Comunitarie) e sigillati.

Il Gestore del Servizio stabilirà le caratteristiche tecniche e i calibri dei contatori da utilizzare. Ad ogni modo, si riserva il diritto di non consentire l'utilizzo di dispositivi di tipo o costruzione che non offrano le dovute garanzie di funzionamento, il tutto in base alla normativa per gli impianti interni vigente nel momento della contrattazione o relativamente al flusso di punta orario previsto nei casi di forniture speciali.

Non sarà consentito l'uso di contatori riparati; Pertanto qualsiasi dispositivo di misurazione che venga installato, sia in occasione di una nuova fornitura che nei casi di rinnovo o sostituzione, dovrà essere sempre nuovo.

2.- Il contatore verrà fornito dal Gestore del Servizio, a spese del Cliente in base alla tabella dei prezzi di cui all'allegato al Regolamento del S.I.I.

3.- Se successivamente alla prima installazione il cliente dovesse chiedere un contatore diverso (ad es. per la portata), il cambio del contatore stesso sarà a cura del Gestore ed a totale carico del richiedente.

4.- Il contatore sarà sempre installato dal Gestore del Servizio, e le spese di installazione saranno a carico del Cliente.

5.- Nessun contatore non installato dal Gestore o non associato dallo stesso al Servizio potrà servire come base per la fatturazione.

Articolo 42.- Posizione del contatore.

1.- I contatori generali e le batterie di contatori divisori (che dovranno obbligatoriamente essere omologate dall'organismo competente, con indicazione della marca del fabbricante e della chiave di identificazione per tutte) verranno collocati all'entrata dell'edificio o in una zona chiusa o muro esterno, al confine dell'edificio con strada pubblica o all'entrata di un edificio in una zona ad uso comune e di facile accesso, in modo da consentire la lettura, se possibile, senza dover accedere alla proprietà.

2.- Si collocherà in un cassonetto destinato unicamente a tale scopo, che fornirà il Cliente in base alle caratteristiche normalizzate e seguendo le specifiche del Gestore del Servizio, con chiusura a chiave unificata che fornirà il Gestore del Servizio. Il cassonetto del contatore o locale della batteria sarà dotato di uno sfogo affinché in caso di fuga d'acqua abbia un'uscita naturale all'esterno o alla rete fognaria, che il Cliente dovrà mantenere priva di ostruzione, e sarà inoltre dotato di illuminazione ad un'altezza sufficiente per la lettura dei contatori.

3.- Il contatore dovrà rimanere collocato tra due rubinetti di arresto, uno all'entrata e un altro all'uscita, per l'interruzione. Per il non-ritorno dell'acqua sarà collocata una valvola di ritegno. Il rubinetto di uscita serve per prevenire qualsiasi eventualità nell'impianto interno, che inizia immediatamente dopo lo stesso e potrà essere manovrato dal Cliente.

I servizi per l'uso non domestico avranno i contatori individuali installati nelle diverse scale.

Ciò nonostante, i centri commerciali che ospitano vari locali che sono parte di un'unica azione e hanno una gestione o amministrazione comune potranno avere un controllo del consumo d'acqua non domestico attraverso un contatore unico. Gli altri usi che esigono un contratto indipendente rispetto al resto dell'immobile, dovranno essere controllati da un contatore a parte.

4.- Non si accetteranno richieste di iscrizione con l'installazione del contatore all'interno degli immobili. I richiedenti dovranno installare il contatore all'esterno dell'immobile, e saranno a loro carico le spese di adattamento dell'impianto. Ciononostante, il Gestore del Servizio, quando lo consiglino dei motivi tecnici o estetici, potrà abilitare dei sistemi di tele-lettura che consentano di evitare l'installazione all'esterno del contatore.

Articolo 43.- Dell'uso e della conservazione dei contatori.

1.- Sia nella prima installazione di un contatore che successivamente a qualsiasi azione che possa influenzare la regolarità del funzionamento del dispositivo o che richieda l'eliminazione dei sigilli dello stesso, bisognerà collocare nuovamente tali sigilli. Tutti i dispositivi contatori saranno sigillati dal Gestore del Servizio, una volta installati e messi in funzionamento.

2.- Qualsiasi anomalia nel contatore dovrà essere comunicata dall'utente al Gestore del servizio tempestivamente, e comunque entro un termine di giorni tre, affinché questi possa procedere alla correzione dell'anomalia ovvero alla sostituzione del contatore. Ad ogni modo il Cliente, in caso di dubbi in merito al corretto funzionamento di un contatore, potrà richiedere al Gestore del Servizio una verifica ufficiale dello stesso.

3.- Nel caso in cui venisse confermato il funzionamento non corretto del contatore si procederà alla rettifica delle fatture emesse, nei casi in cui le misure effettuate dal contatore siano soggette ad errori non ammissibili dalla normativa vigente, e verranno risarcite tutte le spese all'interessato, a meno che il funzionamento non corretto sia dovuto a colpa o negligenza dello stesso. Se una volta verificato il contatore si constata che questi funziona irregolarmente, verrà sostituito a totale carico del Gestore del servizio, salvo il caso di non corretto funzionamento addebitabile a dolo o colpa dell'utente.

4.- Gli utenti del servizio sono obbligati a consentire in orario lavorativo, previo preavviso, l'accesso agli incaricati dal Gestore del Servizio ai locali e ai luoghi in cui si trovano installati i dispositivi contatori; e inoltre a facilitare agli incaricati la possibilità di ispezione degli impianti di allacciamento e di rete interna di distribuzione.

5.- I contatori verranno mantenuti nelle condizioni adeguate - come stabilisce il presente regolamento - che consentano la sostituzione senza che sia necessaria la realizzazione di opere civili. Nel caso in cui siano state modificate le condizioni e, quindi, sia necessaria la realizzazione delle opere per poter sostituire il contatore, queste saranno per conto del Cliente e dovranno essere effettuate entro un termine inferiore a un mese dalla notifica della sostituzione, salvo nei casi di urgenza.

Articolo 44.- Custodia dei contatori.

Nell'ipotesi in cui il contatore sia posto all'interno dell'edificio o della corte o giardino, sia nel caso del contatore individuale che nel caso della batteria di contatori, gli impianti rimangono sempre sotto la diligente custodia e responsabilità del proprietario dell'immobile.

In nessuna circostanza gli utenti potranno disinstallare un contatore senza il consenso del Gestore del Servizio.

Capitolo VI. DEI RAPPORTI ECONOMICI

Articolo 45.- Calcolo del consumo.

Il calcolo del volume da fatturare di acqua fornita, del sistema fognario e di depurazione ad ogni Cliente verrà effettuato dal Gestore del Servizio, in base alle seguenti procedure:

1.- Tramite differenza di lettura del dispositivo di misurazione, che servirà per stabilire i flussi consumati dai Clienti. Le misurazioni verranno annotate al lettore e serviranno da base per la fatturazione. Prima di procedere alla lettura si verificherà che sia il contatore che il sigillo siano intatti.

2.- Per stima, quando non è possibile stabilire tale differenza, sia per l'impossibilità di accedere al contatore che per qualsiasi altro motivo. La stima verrà effettuata in base ai criteri stabiliti nella delibera AEEGSI 218/2016/R/idr.

La fatturazione per stima, verrà considerata come fattura in acconto e il suo importo verrà regolarizzato alla prima fatturazione in cui siano disponibili le varie letture.

Qualora, in seguito a verifica, il misuratore risulti guasto o malfunzionante e venga sostituito, il gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.

3.- Quando non è possibile leggere un contatore dal momento che è chiuso il luogo in cui è installato, il Gestore del Servizio lascerà un biglietto di auto-lettura che il cliente dovrà notificare al servizio per telefono, posta ordinaria o nella modalità abilitata in tal senso.

Articolo 46.- Fatturazione.

1.- Il Gestore del servizio percepirà da ogni Cliente l'importo della fornitura d'acqua, rete fognaria e depurazione, in base alla struttura tariffaria vigente in ogni momento.

Se dovessero esistere delle quote dei servizi per altri titoli, l'importo degli stessi verrà aggiunto alla fatturazione del consumo relativo ai registri del dispositivo di misurazione.

2.- La fatturazione sarà effettuata con la periodicità stabilita nella Carta dei Servizi.

3.- L'interruzione totale o parziale del servizio per cause di forza maggiore non darà diritto ad alcuna detrazione dell'importo della fattura.

4.- Il documento che, a titolo di fattura, rilascia il Gestore del servizio, si adatterà in quanto a voci e forme a quanto stabilito nella legislazione vigente.

5.- Verrà confezionata una fattura per ogni fornitura e/o scarico contrattato e periodo di fatturazione.

6.- Verranno messe a disposizione degli interessati i documenti di lettura e tutte le informazioni necessarie per la verifica degli importi indicati nella ricevuta.

Articolo 47.- Tariffe.

Le tariffe applicabili saranno quelle vigenti ed approvate dall'ATO CL6, indipendentemente dal momento di sottoscrizione e vigenza del contratto.

Il cliente dovrà pagare l'importo totale della tariffa applicabile

1.- Il sistema tariffario:

Si intenderà per sistema tariffario l'insieme delle voci di acqua, rete fognaria e depurazione che costituiscono il prezzo totale che deve pagare il cliente.

Le imposte previste per legge che vengono applicate al prezzo finale del servizio (ad es. IVA), anche quando vengono aggiunte oltre alle tariffe, non costituiranno un elemento aggiuntivo del sistema tariffario.

2. Regime di tariffe

Quota fissa: Il sistema di tariffe fisserà in ogni luogo un importo fisso per alloggio o locale, che dovranno pagare periodicamente i clienti o utenti del servizio, indipendentemente dal fatto che usino o meno il servizio, come

pagamento per la disponibilità dello stesso e del diritto di poterla utilizzare in qualsiasi momento e nella quantità da loro desiderata. Questa quota è fissata dall'Autorità di Ambito.

Quota di consumo: È l'importo che dovrà pagare il cliente o utente periodicamente e in base al consumo realizzato ed alle relative tariffe unitarie vigenti.

In qualsiasi caso questo sistema tariffario potrà essere modificato dall'ATO CL6, rispettando quanto previsto dall'AEEGSI nelle Delibere inerenti la regolazione del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 48.- Riscossione delle fatture

Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato dal Cliente entro 30 giorni solari dalla data della fatturazione.

Il Gestore del Servizio potrà autorizzare la domiciliazione del pagamento presso istituti bancari o finanziari. In generale, il cliente lo potrà rendere effettivo, per sua scelta, direttamente presso uno qualsiasi degli uffici del Gestore del Servizio abilitati per la riscossione, presso le POSTE Italiane o istituti bancari collaboratori.

Il pagamento convenzionato tramite istituto bancario non esonera dal suo obbligo il Cliente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non venga soddisfatto il pagamento entro i termini regolamentari.

Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore del Servizio a seguito dell'emissione di fatture ai sensi del presente regolamento entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti. Sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo (fatte salve nuove prescrizioni deliberate dall'AEEGSI).

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

CAPITOLO VII. DEL REGIME DELLE SANZIONI, SOSPENSIONE E DEFRAUDAZIONE

Articolo 49.- Infrazioni.

1.- A livello generale verrà considerata infrazione del presente Regolamento qualsiasi azione realizzata dal Cliente e/o qualsiasi utente dei servizi che rappresenti un'inadempienza dei precetti e degli obblighi contenuti nello stesso; o l'uso anormale dei servizi, con la condizione che tali atti non abbiano come obiettivo quello di eludere il pagamento delle tariffe o ridurre la liquidazione delle stesse.

2.- Le infrazioni verranno considerate come lievi, gravi o molto gravi, a seconda dell'intenzionalità dell'autore, del livello di turbativa che gli atti commessi possano rappresentare nei confronti dei servizi e i possibili danni e interessi dovuti agli stessi; e inoltre della reiterazione.

3.- Si considerano infrazioni lievi:

- 1.a) Manipolare i rubinetti di intercettazione collocati nella pubblica via con la condizione che non facciano parte della rete gestita dal Gestore del Servizio e che non rappresentino un'infrazione grave.
- 1.b) Usare l'acqua fornita per altri usi diversi da quello richiesto.
- 1.c) Modificare o ampliare gli usi a cui viene destinata l'acqua in base al contratto.

4.- Si considerano infrazioni gravi:

- a) Non disporre di rete interna indipendente per le acque di diversa provenienza dalla rete gestita dal Gestore del Servizio.
- b) Utilizzare gli impianti di evacuazione per usi diversi da quelli autorizzati, causando perturbazioni o inquinamento. Se si verificano delle ostruzioni negli impianti o inquinamento straordinario, verranno qualificati con molto gravi.
- c) Apportare modifiche che implicino un'alterazione del flusso o delle caratteristiche degli scarichi, rispetto a quanto indicato nel relativo contratto o autorizzazione. Analogamente, se tali modifiche implicano

ostruzioni o contaminazione straordinaria, la condotta verrà qualificata come molto grave.

- d) Consentire derivazioni, dopo il contatore, dagli impianti per fornitura d'acqua ad altri locali o alloggi diversi da quelli indicati nel contratto.
- e) Realizzare senza autorizzazione allacciamenti alle reti gestite dal Gestore del Servizio di fornitura o rete fognaria.
- f) Manipolare i rubinetti di intercettazione collocati nella pubblica via con la condizione che non facciano parte della rete gestita dal Gestore del Servizio e che non rappresentino un'infrazione molto grave.
- g) Non consentire senza causa giustificata, al personale addetto del gestore l'accesso ai dispositivi di misurazione e agli impianti di entrata e distribuzione per il controllo; anche nei casi in cui si tratti di impianti interni o di proprietà del Cliente.
- h) Realizzare qualsiasi tipo di manipolazione di un allacciamento di acqua potabile
- i) Non consentire la sostituzione del contatore
- j) L'omissione del dovere di conservare gli impianti e riparare i guasti.
- k) Cedere il contratto o effettuare la surrogazione senza autorizzazione o conoscenza del Gestore del servizio.
- l) La rottura di tubature e allacciamenti di fornitura e rete fognaria come conseguenza dei lavori nella pubblica via che si siano verificati per mancanza di segnalazioni e/o per negligenza.
- m) Consentire lo scarico attraverso un impianto di acque residue di terze. Effettuare derivazioni di acque residue e scarichi a terzi.

5.- Si considerano infrazioni molto gravi:

- a) Inserire nella rete gestita dal Gestore del Servizio, in modo accidentale o meno, acque di diversa provenienza o composizione rispetto a quella fornita dal Gestore del Servizio.
- b) Realizzare qualsiasi tipo di manipolazione della rete gestita dal Gestore del Servizio di acqua potabile o rete fognaria.
- c) Usare acqua della rete gestita dal Gestore del Servizio attraverso un impianto senza contratto.
- d) Sostituire il contatore o disinstallarlo senza il consenso del Gestore del Servizio.
- e) Realizzare qualsiasi tipo di manipolazione di un contatore, compresa la rottura non giustificata dei sigilli.
- f) Consentire derivazioni, prima del contatore, dagli impianti per fornitura d'acqua ad altri locali o alloggi diversi da quelli indicati nel contratto.

Articolo 50.- Sanzioni.

1.- Le sanzioni per infrazione al presente Regolamento potranno essere applicate in modo indipendente o congiunto e potranno essere dei seguenti tipi:

- Economico: multa

- Qualitativo: nel caso di attività economiche, interruzione della fornitura e comunicazione agli organismi competenti affinché venga dato corso alla sospensione temporanea della licenza e chiusura dell'attività.

Le sanzioni saranno indipendenti dalle misure di riparazione che vengano imposte al

responsabile dell'infrazione, a seconda dei casi, affinché si adatti al presente Regolamento o ponga rimedio ai danni causati, con la condizione che questi possano essere determinati e/o quantificati. Le valutazioni per danni causati agli impianti del servizio d'acqua, rete fognaria e depurazione saranno realizzate dal Gestore del Servizio.

Quando, per la protezione dei diversi aspetti contemplati, nel presente Regolamento concorrano norme di livello superiore, le infrazioni saranno

sanzionate dalle autorità competenti in base ai maggiori importi e misure severe stabilite.

In mancanza di pagamento volontario, il Gestore del servizio richiederà il pagamento delle proprie sanzioni attraverso procedimento esecutivo condotto a livello legale.

2.- Per la gradazione delle rispettive sanzioni, si prenderanno in considerazione i seguenti criteri:

- a) L'impatto sociale e il danno causato dall'infrazione commessa.
- b) Lo scopo di lucro illecito e la quantità del beneficio ottenuto nel commettere l'infrazione.
- c) La recidiva. Si considera recidiva quando si commette un'infrazione dello stesso tipo di altra commessa, nei dodici mesi antecedenti dalla prima, nei casi in cui il precedente o i precedenti siano stati confermati.

3.- Le infrazioni ai precetti di questo Regolamento verranno sanzionate con multe, indicate nella tabella dei prezzi, di cui alle Tariffe non Periodiche.

Le sanzioni saranno applicate indipendentemente dalle eventuali richieste risarcitorie dei danni e interessi che si dovessero verificare negli impianti o nel funzionamento dei servizi e indipendentemente, al tempo stesso, dall'interruzione.

Articolo 51.- Competenza e procedimento.

Fatte salve le competenze che possono spettare ad altri Enti o Organismi Pubblici, in base alla legislazione applicabile, spetta al Gestore del Servizio la facoltà sanzionatrice prevista nel presente Regolamento.

Articolo 52.- Cause di sospensione.

Indipendentemente dalle sanzioni che debbano essere imposte, in base a quanto indicato negli articoli precedenti del presente capitolo, il Gestore del Servizio potrà sospendere i servizi di fornitura e/o scarico nei seguenti casi:

- a) Per mancato pagamento delle fatture una volta trascorso il periodo di pagamento volontario, a seguito di ricevimento del sollecito da parte del Gestore.

All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
- b) Per consumo fraudolento o irregolare dell'acqua.
- c) Per inesistenza di contratto o di contatore.
 - d) Per impossibilità di leggere il contatore dell'acqua per 12 mesi per motivi imputabili all'utente, avendo ottemperato agli obblighi di raccolta di misura di utenza previsti nella Carta del Servizio.
- e) Quando l'utente si oppone alla sostituzione del contatore.
 - f) Per scarichi inquinanti.
 - g) In qualsiasi altro caso in cui non vengano rispettati gli articoli del presente Regolamento.

Articolo 53.- Procedimento di sospensione.

1.- Verificata l'inadempienza di alcuni degli obblighi da parte del Cliente, il Gestore del Servizio è autorizzato alla sospensione della fornitura e/o autorizzazione allo scarico.

Se venisse provato dal Cliente il fatto di aver proposto il reclamo, verrà interrotto temporaneamente il procedimento di sospensione fino alla risoluzione espressa o tacita del reclamo.

2.- La sospensione della fornitura non si potrà effettuare in un giorno festivo o nel giorno in cui per qualsiasi motivo non esista un servizio completo amministrativo e tecnico di assistenza al pubblico ai fini del corso completo del ripristino del servizio, né alla vigilia del giorno in cui si verifichi una di queste circostanze.

3.- Le spese sorte dalla sospensione e dalla riattivazione della fornitura in caso di interruzione giustificata saranno per conto del Cliente, che dovrà soddisfare il prezzo stabilito in tal senso nel listino prezzi di cui alle Tariffe Non periodiche.

4.- Nei contratti di fornitura formalizzati si inserirà una clausola in base alla quale il Cliente accetta espressamente la sospensione o soppressione del servizio in seguito al procedimento applicabile quando concorrano in tal senso alcune delle cause indicate in questo Regolamento.

Ad ogni modo si presume che il mancato pagamento implica la rinuncia da parte del Cliente o utente alla fornitura, scarico o prestazione a cui fa riferimento il contratto.

5. – Procedimento da seguire in caso di interruzione per mancato pagamento.

In caso di interruzione per mancato pagamento il Gestore del Servizio notificherà tale circostanza mediante lettera raccomandata con i dati identificativi del suo contratto e le circostanze dell'interruzione.

Si concederà all'utente un termine di trenta giorni solari per la regolarizzazione della situazione, e una volta trascorsi gli stessi si procederà all'interruzione della fornitura.

Se entro tre mesi a partire dalla data di sospensione non venisse corretta tale causa, verrà risolto il contratto, fatto salvo il risarcimento da parte del Gestore del Servizio dei danni e interessi relativi allo stesso.

Nel caso in cui si constata che l'alloggio o il locale non è abitato, si procederà immediatamente alla risoluzione del contratto e, di conseguenza, all'interruzione della fornitura.

6.- Altre situazioni

Nel caso di situazioni irregolari o fraudolente, casi b) e c) dell'articolo 52, il personale del Gestore del Servizio redigerà un verbale di ispezione di cui lascerà una copia all'interessato con indicazione della situazione irregolare e concessione di un termine di dieci giorni solari per la regolarizzazione della stessa; se entro il termine sopra indicato non si fosse verificata la regolarizzazione, verrà spedita una lettera con informazione sull'interruzione della fornitura.

Nei casi da e) a h), entrambi inclusi, prima di procedere alla sospensione della fornitura, verrà spedita una notifica con indicazione della situazione irregolare e con un termine di dieci giorni solari per la regolarizzazione della situazione stessa. Se nel termine sopra indicato non si fosse verificata la

regolarizzazione verrà spedita una seconda lettera con avviso dell'interruzione della fornitura.

Articolo 54.- Fatturazione in caso di consumi irregolari o fraudolenti

1.- Quando un utente con servizio di acqua nel suo locale o alloggio, ma senza contatore o senza contratto vada volontariamente a regolarizzare la propria posizione gli verrà effettuata una liquidazione per consumo irregolare equivalente al consumo medio di un locale o alloggio delle stesse caratteristiche con una maggiorazione del dieci per cento. Questa liquidazione verrà applicata dalla data di acquisizione della titolarità o diritti d'uso degli impianti citati, fino al momento in cui viene messa in regola la situazione irregolare, e, comunque, per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

2.- Quando dal risultato dei suoi controlli il Gestore del Servizio rileva consumi irregolari o fraudolenti, per mancanza di contratto o del contatore, ovvero manipolazioni, alterazioni o sostituzioni del contatore, derivazioni di flusso prima del contatore o eliminazione dei sigilli senza l'autorizzazione del Gestore del Servizio, verrà effettuata una liquidazione che includerà un consumo equivalente alla capacità nominale del contatore che, a livello regolamentare, sarebbe spettato agli impianti utilizzati per l'azione irregolare o fraudolenta, con un periodo di uso quotidiano di tre ore (quattro nel caso di consumi non domestici) e per il periodo che va dalla data di acquisizione della titolarità o diritti d'uso degli impianti citati al momento in cui è stata corretta la situazione irregolare rilevata, senza che si possa ampliare, in totale, a più di un anno.

Articolo 55.- Rinnovo del servizio.

Soddisfatto l'obbligo che ha dato origine alla sospensione temporanea del servizio, il Cliente avrà diritto alla riattivazione dello stesso, entro i due giorni lavorativi successivi al compimento del suo obbligo, in seguito al pagamento delle spese originarie.

Articolo 56.- Risoluzione del contratto.

Trascorsi tre mesi dalla sospensione del servizio di fornitura idrica senza che il Cliente abbia corretto qualsiasi causa per cui si è proceduto alla citata sospensione, verrà considerato risolto il contratto.

Si presume che l'inattività o passività del Cliente implica la rinuncia dello stesso alla prestazione del servizio in questione.

Articolo 57.- Ritiro del dispositivo di misurazione.

Risolto il contratto, e in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Gestore del Servizio potrà sigillare l'impianto e impedire gli usi dello stesso. Il contatore verrà mantenuto in deposito da parte del Gestore del Servizio per quattro mesi a disposizione dell'utente e presso le sue dipendenze.

CAPITOLO VIII. DELLE AZIONI LEGALI, INFORMAZIONE E RECLAMI

Articolo 58.- Azioni legali.

Il Gestore del Servizio, anche dopo la sospensione e la rescissione del contratto di fornitura e/o autorizzazione allo scarico, potrà avviare tutte le azioni amministrative, civili e penali che reputi opportuno a difesa dei suoi interessi e diritti e, in particolar modo, l'azione penale per frode.

Nel caso in cui la sospensione del servizio effettuata dal Gestore risultasse senza causa, il Cliente potrà esigere il debito risarcimento, fatta salva la possibilità di avviare le azioni amministrative, civili e penali che consideri opportune a salvaguardia dei suoi interessi.

Articolo 59.- Reclami al titolare del servizio.

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore del Servizio nei tempi e secondo le modalità previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni comunicazione, domanda o reclamo fatte al di fuori di dette strutture (ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori) ed in genere al di fuori dei sopra indicati termini e modalità non potrà essere ritenuta valida.

Articolo 60.- Reclami dinanzi all'Organismo Competente

Contro la risoluzione espressa che respinge totalmente o parzialmente le richieste del Cliente, questi può presentare un reclamo dinanzi all'Organismo Competente dell'Autorità d'Ambito Ottimale CL 6 di Caltanissetta nei termini e secondo le modalità previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 61.- Tribunali.

Tutte le questioni di natura civile, penale o amministrativa, provenienti dal servizio di acqua domiciliare e/o autorizzazione agli scarichi, che dovessero sorgere tra i Clienti e il Gestore del Servizio, si considereranno di competenza esclusiva del Foro di Caltanissetta.

CAPITOLO IX. REGOLAMENTO TECNICO DEL S.I.I.

Articolo 62.- Obiettivo ed ambito di applicazione

Il presente elaborato ha la finalità di fissare alcune linee guida di progettazione, in modo da poter uniformare quanto più possibile i criteri ispiratori delle scelte relative alla progettazione, ai materiali impiegati e alle loro caratteristiche, nonché alle modalità di esecuzione degli interventi per le opere da realizzare nel territorio dell'Ambito.

Sembra opportuno perseguire un obiettivo di uniformità nella realizzazione delle opere, anche per rendere più agevole il successivo compito di manutenzione e gestione delle stesse.

I criteri, le tecnologie e i materiali di seguito esposti non dovranno ritenersi esaustivi, ma potranno invece essere integrati da quelle innovazioni tecnologiche che riusciranno a coniugare una maggiore economia o semplicità realizzativa ad una più efficace e meno onerosa manutenzione e gestione delle opere realizzate.

Il presente regolamento è redatto per l'esecuzione e la gestione delle opere di seguito descritte:

- captazione, emungimento, derivazione delle acque potabili destinate ad uso domestico o comunque civile;
- adduzione in serbatoi di accumulo e reti di distribuzione;
- distribuzione all'utenza (sino al contatore);
 - raccolta e collettamento di liquame fognario in reti nere ovvero, laddove non possibile, miste;
 - realizzazione di impianti di depurazione dei liquami e alle opere di scarico nei relativi corpi ricettori o di consegna agli utilizzatori per il riuso.

Nella stessa non vengono inclusi i criteri di calcolo, né di progettazione, che dovranno essere sviluppati dal progettista e approvati dall'ATO e dal Gestore del Servizio.

Tutti i progetti e lavori di rinnovo o installazione di reti del servizio di acquedotto o del servizio di fognatura e depurazione nel territorio dell'Ambito di Caltanissetta, dovranno essere sottoposti a revisione da parte dell'ATO CL_6 e Gestore del Servizio qualsiasi sia il loro promotore (pubblico o privato). I progetti dovranno essere sottoposti a revisione, in seguito ad approvazione dello stesso, ad ogni modo, prima della gara d'appalto dei lavori.

L'ATO CL6, avrà la facoltà di effettuare la revisione di questa Norma con la possibilità di inserire nella stessa le modifiche che reputi opportune.

I materiali usati nella costruzione delle reti di acquedotto e fognatura dovranno soddisfare, oltre alle norme stabilite a tale scopo in questo Regolamento, le condizioni indicate nelle Norme tecniche appositamente stabilite, utilizzando marche omologate che accreditino l'adempimento di tali Norme.

Articolo 63.- Servizio di acquedotto

Art. 63.1 .- Sistema collettivo di adduzione, regolazione e distribuzione

Il servizio di acquedotto è ottenuto attraverso un sistema di opere che consentano di prelevarle acque dalle fonti idriche tramite idonee opere di captazione, addurle alle aree da servire dove, previa regolazione in serbatoi, le distribuiscono agli utenti consumatori.

Gli elementi principali di un sistema di acquedotto sono pertanto:

- le opere di captazione da pozzi, sorgenti, corsi d'acqua, invasi o da grandi adduttrici sovrambito (Sicilia Acque);
- gli adduttori con eventuali impianti di sollevamento;
- i serbatoi di regolazione;
 - le reti di distribuzione dotate di apparecchiature di regolazione, controllo, sfiato e scarico;
 - gli allacci all'utenza che terminano con le apparecchiature di misura ed intercettazione.

Art. 63.2 .- Le opere di captazione

Le opere di captazione sono strettamente connesse e condizionate dalla tipologia (sorgente, pozzo, galleria drenante, invaso, corso d'acqua) e dalle caratteristiche specifiche della fonte di approvvigionamento.

Qualunque sia la fonte è necessario che la presa sia dotata di apparecchiature di misura e registrazione e che sia possibile, prelevare campioni di acqua per il controllo della qualità. V'è poi verificata la necessità o l'opportunità di predisporre e realizzare opere di protezione della fonte e specifici impianti di trattamento delle acque prima della immissione in condotta (sedimentazione, filtrazione, disinfezione, ecc.)

Art. 63.3 .- Gli adduttori

Gli adduttori (o condotte adduttrici, o acquedotti esterni) hanno la funzione di trasferire l'acqua dalla fonte al, o ai, centri di distribuzione (serbatoi di testata).

Per dette condotte, in relazione alla loro grande dimensione e flusso idrico, non sono normalmente previste ed ammesse derivazioni di singole utenze,

che determinerebbero indesiderati effetti quali l'indebolimento meccanico e la maggiore vulnerabilità della tubazione con maggiore probabilità di perdite idriche rilevanti.

Le condotte adduttrici ed alimentatrici, consistendo in impianti idrici primari, debbono essere progettate individuando un adeguato livello di vita utile: ciò comporta l'adozione di diametri sufficienti al trasporto di portate future che possono essere significativamente maggiori di quelle attuali o prevedibili a breve medio termine.

Ove possibile, le condotte vanno ubicate su strade pubbliche od aperte al pubblico transito, al lato della carreggiata, in modo da facilitarne l'accessibilità ad opera del personale preposto all'esercizio ed alla manutenzione, compatibilmente con il rispetto delle distanze minime da edifici, manufatti, altri sottoservizi, vegetazione da salvaguardare. Ove necessita la posa su terreni pubblici o privati bisogna stipulare adeguata servitù.

L'andamento altimetrico delle condotte sarà il più possibile conforme a quello del terreno, al fine di limitare gli oneri di scavo ma anche le deviazioni altimetriche.

La pendenza delle tubazioni non dovrà essere inferiore al 0,3% per favorire la risalita

dell'aria verso i punti sommitali di sfiato e lo svuotamento dell'impianto.

Art. 63.4 .- Rete di distribuzione

Per rete di distribuzione si intende sia la rete primaria di alimentazione che partendo generalmente dai centri di distribuzione (quali serbatoi, piezometri, partitori, o comunque vasche di disconnessione idraulica) eroga l'acqua mediante le maglie principali del sistema di distribuzione svolgendo la funzione di convogliare le portate all'interno delle zone da alimentare, sia la rete locale che si sviluppa nel dettaglio lungo la viabilità stradale esistente e sulla quale vengono allacciate direttamente le derivazioni per le singole utenze.

Le utenze idriche vengono connesse alla rete di distribuzione tramite la connessione di una tubazione di piccolo diametro. E' opportuno interporre una saracinesca a valle della presa in modo che in caso di rottura della diramazione si possa effettuare la riparazione senza dover porre fuori servizio l'intera strada su cui è posata la tubazione principale.

La configurazione delle reti idriche di distribuzione varierà a seconda della geometria della zona e lo schema di distribuzione ad anello è quello da adottare preferenzialmente, in maniera da garantire un migliore equilibrio delle pressioni ed una maggiore sicurezza di esercizio e di continuità dell'erogazione. Le reti idriche di distribuzione si svilupperanno di preferenza secondo la viabilità ordinaria realizzando il più possibile delle maglie chiuse al fine di garantire percorsi idraulici diversi in caso di necessità per fuori servizio

di qualche tratto di condotta e per limitare al minimo indispensabile i tratti terminali chiusi da testate.

Le reti devono essere dotate delle seguenti apparecchiature:

- di manovra e d'intercettazione quali saracinesche, valvole a farfalla; normalmente in ghisa sferoidale e flangiate;
- di controllo della pressione (manometri) e di misura della portata (normalmente ad ultrasuoni o induzione elettromagnetica);
- di sicurezza: scarichi, sfiati di tipo automatico, valvole unidirezionali e di riduzione della pressione, ecc.

Le suddette apparecchiature devono essere alloggiare, in camerette interrate o pozzetti, onde preservarle dal deterioramento e consentire le operazioni di manovra, ispezione e manutenzione delle condotte.

I dispositivi di chiusura per l'accesso ai suddetti manufatti dovranno essere costituiti da chiusini circolari in ghisa sferoidale con telaio a sagoma quadrata, rispondenti alle norme vigenti.

In campagna i chiusini, per una facile individuazione del manufatto, saranno sollevati rispetto al terreno di almeno 50 cm.

Ove possibile, i pozzetti di manovra, sfiato e scarico dovranno essere collegati alla più vicina fogna o ad altro corpo ricettore. Il collegamento dovrà assicurare l'allontanamento, a gravità, delle acque che, eccezionalmente, in caso di danno o manutenzione, dovessero fuoriuscire dalle tubazioni; tale collegamento dovrà essere dotato di quanto necessario a salvaguardare igienicamente l'impianto idrico, mantenendolo isolato dal corpo ricettore (pozzetto sifonato o altro sistema idoneo).

Per quanto attiene alla definizione, accettazione, verifiche, manipolazioni, trasporto, accatastamento, sfilamento e posa in opera delle tubazioni dovranno rispondere a quanto prescritto dalle "Norme Tecniche relative alle tubazioni" di cui alle normative vigenti.

Per quanto riguarda le modalità di posa delle condotte la larghezza minima del cavo dovrà essere pari al diametro della condotta più 0,50 m. La copertura minima delle tubazioni dovrà essere di norma superiore a 1,20 m. Nei casi eccezionali in cui non è possibile assicurare la copertura minima, andrà prevista un'adeguata opera di protezione della condotta dai carichi esterni; essa dovrà essere tale da non pregiudicare l'agevole e rapido intervento in caso di manutenzione.

Analogamente nei casi di eccessiva profondità della condotta.

Per il rinterro dell'impianto devono essere previste modalità e materiali tali da assicurare la continuità del comportamento meccanico della sede e al tempo stesso non danneggiare i tubi e gli eventuali loro rivestimenti.

Devono comunque essere rispettate le indicazioni contenute nel Regolamento, eventualmente vigente, di apertura cavi stradali dell'Ente competente sul territorio e ciò anche nei riguardi delle caratteristiche di ripristino della pavimentazione stradale.

In corrispondenza degli attraversamenti di canali, ferrovie ed importanti arterie stradali, le modalità di posa delle tubazioni dovranno essere tali da consentirne, una volta in esercizio, l'agevole manutenzione dall'esterno, senza pregiudicare il normale esercizio dell'infrastruttura attraversata. Dovrà naturalmente essere strutturalmente compatibile con l'opera interessata e garantire, insieme, la salvaguardia igienica ed il mantenimento delle caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua.

Ove necessario, la tubazione andrà alloggiata in apposito manufatto di protezione (cunicolo, galleria, controtubo, ecc.), di caratteristiche tali da consentire un'agevole estrazione e sostituzione della tubazione.

Qualunque scelta tecnica dovrà comunque essere resa compatibile alla vigente normativa oltreché con indicazioni e prescrizioni imposte dall'Ente gestore dell'opera attraversata, con il quale essa va concordata.

Art. 63.5.- I serbatoi

I serbatoi posti a monte di ciascuna rete di distribuzione hanno funzione di compenso e di riserva tenendo conto anche delle esigenze antincendio.

La funzione di compenso deve consentire che la condotta a monte sia dimensionata in relazione alla portata media (se l'erogazione della fonte è continua) mentre l'erogazione a valle segua la domanda di portata variabile nel corso della giornata (si fa riferimento al giorno della settimana ed al periodo di massimo consumo).

Il volume di compenso valutato per la funzione predetta è normalmente dell'ordine del 20% della portata giornaliera ma può risultare anche notevolmente superiore per reti al servizio di utenze prevalentemente omogenee.

La valutazione del volume di riserva deve tenere conto della affidabilità della continuità e costanza della alimentazione (fonte e condotta di adduzione) e di possibili eccezionali perdite e/o erogazioni dalla rete a valle.

La quota minima del pelo libero dei serbatoi, per reti alimentate a gravità e nella condizioni di massima richiesta, dovrà garantire un carico di almeno 4-5 m al di sopra dell'utenza più sfavorita.

La configurazione deve essere a vasca coperta, munita di camini o feritoie di aerazione (con griglie molto fini contro gli insetti); da evitare l'ingresso di luce solare per prevenire la crescita di alghe.

L'interno delle vasche deve essere ispezionabile e di preferenza suddiviso in compartimenti per consentire la pulizia senza interrompere il servizio.

Per l'esercizio le vasche dei grandi serbatoi dovranno essere suddivise in compartimenti oppure munite di setti a labirinto che eliminino i corto-circuiti idraulici e le zone di ristagno. Ogni serbatoio deve essere corredato di tubazione di scarico, scarico di superficie, scarico di fondo e tubazione di presa, elementi tutti ispezionabili e il cui controllo idraulico deve potersi fare da un'apposita camera di manovra, in cui trovino posto tutte le saracinesche, gli organi di misura e segnalazione e le connessioni idrauliche necessarie al servizio.

In relazione al clima della Sicilia appare opportuno predisporre una adeguata protezione termica dei serbatoi in particolare di quelli sopraelevati, ma anche della copertura dei serbatoi interrati.

Art. 63.6 .- Allacci ed impianti interni

Sono di esclusiva competenza del gestore, Acque di Caltanissetta, la manutenzione e ripristino degli allacciamenti idrici alla condotta stradale (ivi compresa la derivazione fino al contatore singolo o, provvisoriamente, condominiale) nonché le operazioni di derivazione dalla condotta e le relative manovre. Le condotte interne ai singoli edifici a partire dalla saracinesca posta dopo il contatore, sono di competenza dell'utente (o del condominio) a cui competono quindi la realizzazione, la manutenzione e le eventuali riparazioni. La realizzazione degli allacciamenti idrici potrà anche essere realizzata direttamente dagli utenti a seguito di approvazione da parte del Gestore e successiva supervisione dello stesso. Rimane esclusiva competenza del Gestore il collegamento alla rete principale e l'installazione del contatore.

Su ciascuna condotta di allaccio, che sarà dimensionata in funzione del numero e della tipologia degli utenti da servire, sarà posto un pozzetto di manovra che sarà ubicato sul marciapiede, in modo da poter essere manovrabile in caso di bisogno senza dover ricorrere alla rimozione di eventuali mezzi in sosta o senza interferire con il traffico locale.

Gli allacci nuovi saranno normalmente singoli; negli edifici condominiali in posizione facilmente accessibile al personale del gestore saranno posti in batteria i singoli sistemi di allaccio privato (uno per ciascun utente), fatta eccezione per gli impianti in cui la fornitura di acqua rappresenta un'esigenza speciale o in cui la mancanza di fornitura generi un pericolo ad alto rischio, come per le strutture ospedaliere, gli impianti di protezione antincendio, ecc., che potranno essere riforniti da due allacciamenti che forniscano, da due tubature differenti o da due punti vicini della stessa tubatura con i meccanismi e i mezzi necessari in modo da rendere impossibile la mancanza di fornitura. Ad ogni modo questo tipo di impianti dovranno essere

dotati di un serbatoio di stoccaggio con la protezione sufficiente per evitare l'inquinamento esterno.

Il sistema di allaccio privato sarà costituito da una saracinesca o rubinetto piombabile e dal contatore, azionabile esclusivamente dal personale del gestore, seguiti da un ulteriore rubinetto azionabile anche dall'utente.

Per gli allacci collettivi esistenti, ove non sia possibile o consentito passare al sistema predetto, sarà installato un contatore condominiale e contatori alle singole utenze. In questi casi il gestore si impegna a mettere in atto delle forme di agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze. I contratti prevedranno l'obbligo del singolo utente di consentire e facilitare l'accesso al personale del gestore per la lettura e la gestione del contatore ed inoltre che eventuali consumi registrati al contatore condominiale in eccesso rispetto alla somma dei consumi registrati ai contatori singoli saranno a carico del condominio.

L'inserimento nella rete di distribuzione potrà essere effettuato tramite una flangia o elemento a "T", a seconda del diametro della tubatura e dell'allacciamento, e sarà espressamente proibito effettuare delle prese avvitate direttamente nella tubatura.

Il diametro della tubatura di allacciamento, sarà per lo meno di 32 mm esterni, e il materiale da utilizzare sarà il Polietilene alimentare a bassa densità, da 10 At. fino a un diametro di 260 mm. È espressamente vietato l'uso di altri materiali come PVC, ferro, piombo, ecc. Le connessioni per il polietilene, saranno in ottone stampato o elettrofusione, nel rispetto della norma DIS-17660-MS SB.

L'allacciamento, sarà costituito da:

a) *Flangia o elemento a T*, che dovrà essere:

- In ghisa duttile, testa verniciata con epoxy e con nastro in acciaio inox, per tubature in fibrocemento o ghisa.
- Per tubature di polietilene saranno tutti di ghisa duttile (ggg40), viteria in acciaio inox e rivestimento interno di caucciù o EDM.

b) Il rubinetto di regolazione sarà di questi due tipi:

- A sfera con barra a sezione quadrata, preferibilmente in bronzo, fino a un diametro di 63 mm., compreso.
- A saracinesca e chiusura elastica per il resto, che verrà collocata il più vicino possibile al confine del terreno o dell'immobile oggetto della fornitura, e in un terreno pubblico.

I rubinetti verranno installati all'interno di un pozzetto con dimensioni sufficienti per consentire la loro gestione, dotati di coperchio di ghisa duttile omologato.

Negli immobili in cui non esiste alcun rubinetto di regolazione installato, l'elemento distintivo tra entrambi sarà il confine della proprietà di tale immobile. Per tutti i nuovi allacciamenti sarà obbligatorio collocare il rubinetto di regolazione come confine distintivo. Il rubinetto verrà considerato un elemento della rete pubblica e potrà essere gestito solo dal personale del gestore, Acque di Caltanissetta.

I contatori dovranno essere conformi almeno alle direttive CEE, per una pressione nominale di esercizio non inferiore a 10 bar e pressione di prova 16 bar.

Le parti in materiale plastico ed in gomma di tutti i contatori dovranno essere realizzate in conformità alle norme vigenti.

I dispositivi di Misurazione dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche:

- Y Meccanismo montato a vuoto, al fine di evitare l'appannamento della zona di lettura.
- Y Dovrà essere dotato del sigillo di garanzia, se possibile sul coperchio.
- Y Dispositivo per ammortizzare il colpo d'ariete.
- Y Dovranno essere a quadrante asciutto.
- Y L'unico elemento a contatto con l'acqua sarà la turbina.
- Y Dovranno soddisfare le norme di qualità ISO 9001.
- Y Dovrà portare un'etichetta con tutte le caratteristiche (modello, calibro, codice a barre, ecc).

Art. 63.7 .- Caratteristiche tecniche degli elementi che costituiscono la rete

Nell'ottica di perseguire un obiettivo di uniformità nella realizzazione delle opere, anche per rendere più agevole il successivo compito di manutenzione e gestione delle stesse qui di seguito vengono elencati le caratteristiche di materiali e tecnologie che debbono avere gli elementi che costituiscono la rete.

I criteri, le tecnologie e i materiali di seguito esposti non dovranno ritenersi esaustivi, ma potranno invece essere integrati da quelle innovazioni tecnologiche che riusciranno a coniugare una maggiore economia o semplicità realizzativa ad una più efficace e meno onerosa manutenzione e gestione delle opere realizzate e nel rispetto dell'evoluzione normativa di settore. Su tutte le forniture i Servizi Tecnici dell'ATO CL6 e l'Ente Gestore del Servizio possono, in ogni momento, chiedere informazioni sul processo di fabbricazione dei diversi materiali, e inoltre le caratteristiche di ogni componente, controlli di qualità in fabbrica e test da effettuare durante l'elaborazione e la finitura, ed anche esigere in qualsiasi momento la realizzazione dei test che reputi opportuni come verifica dell'adempimento delle norme vigenti in ogni momento, da parte dei materiali utilizzati.

Art. 63.7.1.- Tubazioni

A seconda delle esigenze specifiche del progetto e/o dell'intervento le tubazioni possono essere in:

- Ghisa sferoidale

prodotte in stabilimento secondo EN ISO 14001, certificate secondo ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico rapido (UNI 9163), per pressioni di funzionamento ammissibili appresso riportate conformi alla norma UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia d'altoforno centrifugata ed esternamente con rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/m² e successivo strato di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari a 70 micron. Le guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l'acqua potabile devono essere conformi alla circolare n. 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della sanità. Tutte le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di prestazione devono essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545.

- Polietilene

tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI 10910. I tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della sanità (circolare ministeriale n. 102 del 2 dicembre 1978 e decreto ministeriale 21 marzo 1973). Con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed, in particolare, la serie corrispondente alla PN pressione massima di esercizio, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate da istituto terzo.

-PVC – A e U

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U atossico per acqua potabile e liquidi alimentari prodotti secondo norma UNI EN 1452-2 serie PN 6, con giunzioni a bicchiere e guarnizione elastomerica a labbro, rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della sanità, circolare n. 102 del 21 dicembre 1978 e decreto ministeriale 21 marzo 1973. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie corrispondente alla pressione massima di esercizio PN 6 espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. I

materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9001:2000 e certificate istituto terzo.

Art. 63.7 .2.- Apparecchiature

Saracinesche in ghisa sferoidale (UNI ISO 1083), carico di rottura minimo 40 N/mm², per pressioni di esercizio PN 16 bar, prodotte in stabilimento, certificato a norma UNI EN ISO 9001, conforme alla ISO 7259, con pressioni di collaudo secondo la normativa ISO 5208, con le seguenti caratteristiche: alberi di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo, cuneo rivestito in EPDM vulcanizzato, rivestimento esterno-interno a base di resine epossidiche,

Valvole a farfalla in ghisa sferoidale GGG 50, per pressioni di esercizio PN 16 bar, flangiate, con predisposizione alla motorizzazione

Apparecchio automatico a sfiato semplice, certificato a norma UNI EN 29001 costituito da corpo e cappello in ghisa sferoidale UNI ISO 1083, carico di rottura minimo 40 N/mm², galleggianti rivestiti in gomma sintetica

EPDM, anima dei galleggianti e stelo della valvola di intercettazione in acciaio inox, rivestimento integrale in resina vinilica, attacco flangiato.

Impianti di protezione catodica

Le tubazioni e gli impianti metallici interrati dovranno essere dotati di protezione catodica.

L'impianto di protezione catodica sarà composto da:

- N°1 armadio per esterno idoneo per contenere i dispositivi di protezione catodica, i circuiti di regolazione e controllo dell'impianto ed il punto di consegna dell'energia elettrica.
- Alimentatore automatico per protezione catodica, con raffreddamento ad aria, rispondente a quanto disposto dalle Norme.
- Pannello per alimentazione completo di n°1 interruttore magnetotermico, n.1 interruttore differenziale e n.2 prese da 10 A.
- Impianto di messa a terra di sicurezza eseguito secondo Norma CEI 64/8.

Pozzetti

Tutte le apparecchiature saranno alloggiare in camerette interrate o pozzetti.

I pozzetti potranno essere di due tipologie a seconda della profondità e delle dimensioni:

- prefabbricati in calcestruzzo vibrato realizzati secondo la norma DIN 4034 ed UNI EN 1917;

- in polietilene con soletta in c.a. prefabbricato;

- in opera in c.a. nel caso i pozzetti di grandi dimensioni (camerette di manovra)

I dispositivi di chiusura per l'accesso ai suddetti manufatti dovranno essere costituiti da chiusini in ghisa sferoidale con telaio a sagoma quadrata, corrispondenti alle norme UNI EN124, classe D400. I pozzetti prefabbricati, dovranno avere certificato di omologazione di un organismo competente.

Articolo 64.- Servizio di fognatura

Il servizio idrico integrato comprende il servizio di fognatura delle acque reflue civili mentre le fognature pluviali rimangono in gestione ai Comuni. In relazione a ciò si dovrà realizzare ove possibile reti separate di acque bianche (da parte dei Comuni) e nere (da parte del gestore del S.I.I.).

Gli elementi principali di un sistema di fognatura sono pertanto:

- Reti di raccolta e condotte emissarie;
- Allacci ad impianti interni;
- Opere di smaltimento (scarico o riuso);
-

Art. 64.1.- Reti di raccolta e condotte emissarie

Per le condotte fognarie a pelo libero la scelta delle livellette dovrà garantire una velocità minima del liquame di almeno 0,4 m/sec, e una massima non maggiore di 2 m/sec, per evitare fenomeni di sedimentazione di materiale nel primo caso o di erosione nel secondo. Di norma, quindi, la pendenza di posa delle condotte dovrà essere compresa tra lo 0,5% e il 2,5%.

Le reti fognarie si dovranno trovare sempre sotto la carreggiata di viali o in terreni pubblici legalmente utilizzabili e permanentemente accessibili.

L'installazione di reti fognarie sotto i marciapiedi si potrà effettuare eccezionalmente, in seguito ad autorizzazione dei Tecnici Comunali e sempre rispettando le distanze minime nei confronti di altri servizi.

La distanza minima tra le tubature delle reti fognarie e gli altri servizi, tra generatrici esterne e considerando che le tubature della rete fognaria sono le più profonde, sarà per lo meno di:

1,50 m. in proiezione orizzontale

longitudinale 1,00 m. in attraversamento

sul piano verticale

La profondità delle reti fognarie sarà tale da consentire l'evacuazione delle acque reflue delle proprietà servite senza che queste debbano ricorrere a pompaggi. Solo nei casi eccezionali dove non esiste altra soluzione dal punto di vista tecnico, verranno consentiti dei pompaggi dopo aver ottenuto l'autorizzazione dei Tecnici Municipali.

Come norma generale, si fissa una profondità minima di 1,00 m. sulla generatrice superiore della tubatura della rete fognaria.

Laddove le particolari esigenze morfologiche impediscano la posa di tubazioni con pendenza sufficiente, dovranno essere realizzati opportuni pozzetti di cacciata per il lavaggio della condotta.

Per evitare fenomeni di intasamento della condotta, oltre alla scelta di tubazioni dalla scabrezza superficiale contenuta, si dovrà in ogni caso adottare preferibilmente un diametro minimo di 300 mm.

Inoltre, per consentire eventuali operazioni di pulizia e disotturazione, i pozzetti di ispezione per le condotte di diametro inferiore a 600 mm non dovranno avere una distanza reciproca maggiore di 25 ÷ 35 metri in funzione della pendenza della condotta.

Laddove possibile, al fine di facilitare e rendere più economica la gestione della rete, si dovrà avere cura di progettare il profilo altimetrico della condotta in modo da limitare al massimo il numero dei sollevamenti fognari.

I pozzetti vanno posti in corrispondenza degli incroci tra più tubazioni (pozzetti di confluenza) di deviazioni planimetriche o altimetriche delle tubazioni (pozzetti rispettivamente di cambio di direzione e di salto). Lungo i tronchi di condotte verranno realizzati sia pozzetti di ispezione che di allaccio ad un interasse (per le condotte non praticabili) dell'ordine di 25 ÷ 35 m (fissando possibilmente una distanza che corrisponda alla posa di un numero intero di tubi). Quando le tubazioni di arrivo e partenza da un pozzetto hanno quote differenti si parla di pozzetti di salto.

Per evitare il deposito di materie nei tratti iniziali (fognoli) delle fognature nere o miste dove le portate sono minime, si fa ricorso ai pozzetti di cacciata, cioè piccole vasche alimentate con acqua d'acquedotto, che si riempiono lentamente e il cui svuotamento, raggiunto un determinato livello, avviene in modo rapido a sufficienza per dar luogo all'onda di trasporto dei materiali sedimentati (3 ÷ 4 cacciate giornaliere con 0,5-1mc di acqua ciascuna). Il dispositivo sarà costituito da un pozzetto ubicato a monte della condotta, in comunicazione grazie ad un sifone sagomato a S rovesciata, con una cameretta in cui viene immessa l'acqua d'acquedotto.

Il fondo dei pozzetti deve essere previsto sagomato ad U (savanella), con un semitubo sul fondo, per limitare le perdite di carico e, per evitare spargimenti di liquame.

Le stazioni di pompaggio dovranno essere dotate di un volume di compenso che garantisca un tempo di permanenza di almeno un'ora alla portata media entrante, ovvero, nel caso questa situazione fosse la più gravosa, un volume di compenso pari a 15 minuti della portata di punta.

Inoltre dovranno avere installate almeno 2 pompe, di cui una di riserva all'altra, dimensionate ciascuna sulla portata media, ma in modo da poter coprire comunque la portata di punta con il funzionamento contemporaneo.

In prossimità di zone di balneazione o di falde idriche superficiali si dovrà provvedere all'istallazione di un adeguato gruppo elettrogeno.

Nei casi di fognature miste, allo scopo di avviare al depuratore l'intera portata in arrivo finché essa non è sufficientemente diluita e di scaricare le portate eccedenti quelle da depurare si inseriscono nei collettori principali specifici manufatti denominati scaricatori di piena.

L'ubicazione ed il dimensionamento di detti scaricatori di piena va studiata in modo che le portate scaricate siano sempre diluite a sufficienza per renderle qualitativamente accettabili dal corpo ricettore ed insieme che le portate addotte all'impianto non siano di molto superiori a quelle che è necessario depurare.

L'inserimento dello scaricatore di piena genera uno scarico, generalmente in corpo idrico, o anche nel suolo, che deve essere autorizzato dalla Agenzia regionale per i rifiuti e le acque.

Art. 64.2.- Allacci ed impianti interni

La rete fognante interna al singolo edificio o ad un complesso edilizio condominiale deve avere il suo sbocco in un pozzetto posto preferibilmente su strada ed a quota tale che le acque reflue possono pervenire a gravità alla rete fognante pubblica.

L'impianto interno all'edificio privato è realizzato e gestito a carico e cura del privato o del condominio, compreso l'eventuale sollevamento necessario per raggiungere la predetta quota di sbocco.

Il sistema fognario interno dovrà essere realizzato e gestito in modo da assicurare sufficiente continuità alla immissione in rete evitando pericolosi ristagni di liquame. In sede di autorizzazione allo scarico il richiedente dovrà fornire valida documentazione sulla idoneità dell'impianto interno.

Il pozzetto di allaccio, dal quale avrà inizio la rete pubblica gestita da Acque di Caltanissetta, comprenderà un sifone, con lo scopo di evitare la risalita di cattivi odori e l'immissione in rete di oggetti pesanti, e un collegamento a valle del sifone, tra il fognolo e la colonna di ventilazione dell'edificio, però facilitare la ventilazione della rete fognaria.

Scarichi proibiti

È assolutamente proibito versare direttamente o indirettamente nelle strutture comunali di fognatura uno qualsiasi dei seguenti prodotti:

- Materie solide o viscosi in quantità o volumi tali che, da sole o insieme ad altre, possano causare ostruzioni o sedimenti che impediscano il corretto funzionamento della rete fognaria o rendano difficile i lavori di conservazione e manutenzione;
- Solventi o liquidi organici non miscibili in acqua, combustibili o infiammabili;
- Oli e grassi fluttuanti;
- Sostanze solide potenzialmente pericolose;

Materie che, a causa della loro natura, proprietà e quantità, di per se stesse, o insieme ad altre, possono causare:

- 1.- Qualsiasi tipo di disturbo pubblico.
- 2.- Formazione di miscele infiammabili o esplosive con l'aria.
- 3.- Creazione di atmosfere fastidiose, non salubri, tossiche o pericolose che impediscono o rendono difficile il lavoro del personale responsabile del controllo, pulizia, manutenzione o funzionamento delle strutture pubbliche della rete fognaria.

Materie che, di per se stesse o come conseguenza di processi o reazioni che avvengono all'interno della rete, abbiano o acquisiscano qualsiasi proprietà corrosiva in grado di danneggiare o deteriorare i materiali delle strutture municipali della rete fognaria o danneggiare il personale responsabile della pulizia e conservazione.

Residui industriali o commerciali che, per le loro concentrazioni o caratteristiche tossiche o pericolose richiedano un trattamento specifico e/o controllo periodico dei loro effetti nocivi potenziali.

Quelli che causano concentrazioni di gas nocivi nell'atmosfera della rete fognaria superiori ai seguenti limiti:

- Biossido di zolfo : 5 parti per milione.
- Monossido di carbonio : 100 parti per milione.
- Cloro : 1 parte per milione.
- Solfidrico : 20 parti per milione.
- Cianidrico: 10 parti per milione.

È proibito versare nella rete fognaria, sia da parte di industrie farmaceutiche che di centri sanitari i farmaci obsoleti o scaduti che, anche se non sono stati citati espressamente in precedenza, possano dare origine a gravi alterazioni dei relativi sistemi di depurazione, nonostante siano presenti a basse concentrazioni, come ad esempio gli antibiotici.

Fanghi provenienti da sistemi di pre-trattamento o trattamento di scarichi di acque reflue qualsiasi siano le loro caratteristiche.

Residui provenienti dal bestiame.

Rifiuti solidi o viscosi che provocano o possono provocare ostruzioni nella rete fognaria o interferire nel normale funzionamento delle stazioni di pompaggio di fognature o sistemi depurati. In questo ambito rientrano: Grassi, interiora, tessuti, animali, ossa, sabbia, pietre, pezzi di metallo, stracci, plastica, legno, catrame, asfalto, ecc., e in generale, solidi di dimensioni superiori a 1,5 cm.

Art. 64.3.- Opere di smaltimento (scarico o riuso)

Lo smaltimento delle acque reflue provenienti da un centro abitato e raccolte da una rete fognante è solitamente realizzato con scarico in un corpo idrico (ricettore).

Le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono essere tali da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del corpo idrico come previsto dal Piano di tutela delle acque di cui al D.Leg. 152/06 e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'allegato 5 alla parte terza del predetto D. Leg. 152/06.

Lo scarico deve inoltre essere attuato con modalità tali da non provocare alterazioni sensibili al letto ed alle sponde del corpo idrico ed a tale scopo devono essere realizzate opportune opere di inserimento, di difesa ed eventualmente di dissipazione dell'energia del getto.

Parziale alternativa, auspicata ed agevolata, allo scarico è il riuso delle acque reflue recuperate. La gestione del sistema di riuso non è di competenza del gestore del S.I.I. e quindi non è compito di Acque di Caltanissetta la realizzazione e gestione delle opere di distribuzione (preceduto da accumulo per regolazione) delle acque recuperate destinate al riuso (agricolo, industriale o civile).

Art. 64.4.- Caratteristiche degli elementi che costituiscono la rete fognaria

Nell'ottica di perseguire un obiettivo di uniformità nella realizzazione delle opere, anche per rendere più agevole il successivo compito di manutenzione e gestione delle stesse qui di seguito vengono elencati le caratteristiche di materiali e tecnologie che debbono avere gli elementi che costituiscono la rete.

I criteri, le tecnologie e i materiali di seguito esposti non dovranno ritenersi esaustivi, ma potranno invece essere integrati da quelle innovazioni tecnologiche che riusciranno a coniugare una maggiore economia o semplicità realizzativa ad una più efficace e meno onerosa manutenzione e gestione delle opere realizzate.

Su tutte le forniture i Servizi Tecnici dell'ATO CL6 e l'Ente Gestore del Servizio possono, in ogni momento, chiedere informazioni sul processo di fabbricazione dei diversi materiali, e inoltre le caratteristiche di ogni componente, controlli di qualità in fabbrica e test da effettuare durante l'elaborazione e la finitura, ed anche esigere in qualsiasi momento la realizzazione dei test che reputi opportuni come verifica dell'adempimento delle norme vigenti in ogni momento, da parte dei materiali utilizzati.

Art. 64.4.1.- Tubazioni

A seconda delle esigenze specifiche del progetto e/o intervento le tubazioni possono essere in:

- PVC liscio

Tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 – 4 - 8 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

Tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il prEN 13476-1 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica con anima di rinforzo interno, quest'ultima preinserita e solidale col bicchiere, conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6 metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed, in particolare, il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 – 4 - 8 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

- Polietilene

Tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità, costruite secondo le norme UNI 7613 tipo 303 recanti la marcatura prevista dalle citate norme, in particolare il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011.

Tubazioni per fognatura in polietilene ad alta densità spiralato, prodotto in conformità alle norme DIN 16961, parte 1^a e 2^a, classe 3, e 4 recante la marcatura prevista dalle citate norme, con:

Rs24 = 8 kN/m² o rigidità SN = 2
kN/m² Rs24 = 16 kN/m² o rigidità
SN = 4 kN/m²

Rs24 = 32 kN/m² o rigidità SN = 8 kN/m² secondo ISO 9969

Tubazioni di diametro maggiore o uguale a 500 mm, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 KN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476.

- **Calcestruzzo armato**

Tubazioni in calcestruzzo armato vibro-presso-centrifugato per fognatura. Prodotti con l'impiego di calcestruzzo di qualità in conformità alla norma ENV 206 e UNI 9858-8981 in grado di garantire elevata impermeabilità, alta resistenza della superficie interna alla corrosione e all'usura superficiale. I tubi sono strutturati per condotte interrate in conformità al D.M.LL.PP. del 12 dicembre 1985 ed al progetto di norma UNI U73.04.096.0 settembre 2000 e recanti la marcatura prevista dalle citate norme; idonei a sopportare carichi e sovraccarichi esterni; muniti di giunto, del tipo a bicchiere e cordone monolitici, giunto completo di idoneo anello di gomma a garanzia della perfetta tenuta idraulica.

Art. 64.4.2.- Pozzetti

Il loro scopo è poter mantenere localizzata la Rete fognaria, accedervi e consentire le attività di funzionamento e pulizia.

Verranno collocati dei Pozzetti in:

- Punti di testa della rete (possibilmente pozzetto di lavaggio);
- Punti di confluenza di due o più condotte;
- Punti di cambio di diametro della tubatura;
- Nei tratti retti della rete, con distanze non superiori a 30 m. tra di loro;
- Nel caso di nuovi tratti di rete con nuovi allacci;

I pozzetti potranno essere di due tipologie a seconda della profondità e delle dimensioni:

- prefabbricati in calcestruzzo vibrato realizzati secondo la norma DIN 4034 ed UNI EN 1917;
- in polietilene con soletta in c.a. prefabbricato;

- in opera in c.a. nel caso i pozzetti di grandi dimensioni (pozz. di sollevamento)

I dispositivi di chiusura per l'accesso ai suddetti manufatti dovranno essere costituiti da chiusini in ghisa sferoidale con telaio a sagoma quadrata, corrispondenti alle norme UNI EN124, classe D400.

I pozzetti prefabbricati, dovranno avere certificato di omologazione di un organismo competente.

Nei pozzetti prefabbricati, le guarnizioni tra gli anelli dovranno includere una guarnizione a tenuta stagna e dovranno essere collocati internamente con malta di cemento idrofugo M-700.

Gli elementi prefabbricati dovranno avere il certificato di omologazione di un organismo competente.

Nel caso di pozzetti prefabbricati, l'unione pozzetto-tubazione verrà effettuata con una guarnizione elastica.

Articolo 65.- Servizio di depurazione

Art. 65.1.- Tipologia di trattamento

Il servizio di depurazione ha l'obiettivo di modificare qualitativamente le caratteristiche delle acque reflue urbane in modo da renderle idonee allo scarico in uno specifico corpo ricettore o anche ad un definito riuso agricolo, industriale o civile.

Il predetto servizio è attuato in impianti di depurazione che sono costituiti da manufatti ed apparecchiature idonee ad ospitare, incentivare, controllare diversi processi, funzionalmente collegati ed idonei a separare, trasformare ed eliminare o ridurre elementi inquinati contenuti nelle acque reflue rendendole così idonee allo scarico.

Art. 65.2.- Sistemi di fognatura, depurazione e smaltimento

L'efficienza e l'efficacia complessiva dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue civili e quindi il raggiungimento dell'obiettivo di salvaguardia dell'ambiente, sono condizionate da scelte razionalmente coordinate tra le diverse fasi del sistema.

La scelta prioritaria riguarda la individuazione del comprensorio da servire con un unico impianto di depurazione ed un unico scarico, da effettuare tenendo conto:

- dell'orografia del territorio che condiziona la possibilità di realizzare adduzione a gravità o con la minore incidenza di sollevamenti;
- delle distanze tra centri abitati da servire ed impianto di depurazione che oltre ad incidere sui costi di impianto può provocare alterazioni

delle caratteristiche del liquame brutto per i lunghi tempi di trasferimento (tempi che peraltro incidono positivamente sulla riduzione dei picchi di portata all'impianto);

- della sensibile riduzione dei costi unitari sia di costruzione che di gestione all'aumentare della portata da trattare;
- della minore affidabilità degli impianti piccoli per la difficoltà di gestione e normalmente per la maggiore variabilità del refluo in ingresso;
- della sostenibilità ambientale dello scarico rispetto a più scarichi con riferimento alle caratteristiche del (o dei) corpi ricettori.

Per i piccoli impianti al fine di ridurre le rilevanti variazioni nel tempo delle portate da trattare e quindi anche la portata di dimensionamento delle opere e delle apparecchiature (o per gli impianti esistenti aumentare la portata trattabile) sarà esaminata l'opportunità di inserire a monte dell'impianto una vasca di laminazione delle portate in arrivo.

Nei sistemi che comprendono reti miste (perché già esistenti e comunque da eliminare ove e quando possibile) potrà esaminarsi la possibilità di inserire a monte dell'impianto, o a monte della fase ossidativa, un manufatto che in occasione degli eventi piovosi riduca la portata a valle rimettendo in linea i volumi sottratti al ridursi della portata in arrivo. Ciò consente in pratica di dimensionare l'impianto non per la portata massima in arrivo (anche se ridotta a 4-5 volte la portata media nera per l'opportuno inserimento in rete di sfioratori di piena) ma per una portata ridotta (ad esempio 2,0÷2,5 volte la media vera).

Nella progettazione della realizzazione o dell'adeguamento soprattutto dei piccoli

impianti nel territorio dell'ATO è conveniente tendere ad omogeneizzare per quanto possibile i processi e soprattutto le apparecchiature da usare per facilitare la gestione comune e ridurre l'onere dell'approvvigionamento dei ricambi.

La gestione centralizzata soprattutto dei piccoli impianti rende particolarmente importante un accurato monitoraggio dei parametri essenziali dell'esercizio (portata, conducibilità elettrica, ossigeno disciolto, ecc.) con la registrazione in continuo dei dati e la trasmissione ad un centro di gestione di quelli essenziali e di allarme. Normativamente richiesto è il controllo delle caratteristiche del liquame in uscita dall'impianto per assicurare che corrisponda ai limiti previsti per lo scarico e o per il riuso.

Articolo 66.- Validità

Il presente regolamento entra in vigore dal 14/11/2016.